SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 149

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 26 novembre 1991)

INDICE

AZZARÀ: sulla destinazione a regioni diverse da quella di residenza dei giovani di leva della Lucania del II contingente del 1991, in violazione del disposto dell'articolo 1 della legge n. 958 del 1986 (4-06838) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) *Pag.* 5425

BERNARDI: per l'adozione di misure finalizzate a porre termine allo stato di agitazione proclamato dal personale dell'ufficio provinciale IVA di Latina (4-03174) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 5425

BOATO ed altri: per conoscere le domande contenute nei test cui verrebbero sottoposti i giovani in visita di leva e per l'espunzione di quelle che eventualmente riguardano la vita strettamente privata (4-06268) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5427

BOSSI: sulle iniziative da assumere al fine di garantire il completo ripristino del ponte sul fiume Adda in località «Trivio di Fuentes» (Sondrio) (4-04471) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 5428

per l'erogazione ai tassisti di Milano dei contributi relativi al rimborso benzina (4-04981) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 5429

CALVI: per la sollecita corresponsione delle spettanze arretrate dovute al personale dell'ufficio IVA di Latina e per l'anticipazione delle spese di missione effettuate per l'adempimento di verifiche ed ispezioni esterne al luogo di lavoro (4-03081) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) *Pag.* 5431

CASCIA ed altri: per il raddoppio della linea ferroviaria Orte (Viterbo)-Falconara (Ancona) (4-06094) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5432

CHESSA: sulla situazione del gruppo di cittadini albanesi ospiti del signor Moretti, albergatore di Toleto di Cimaferle (Alessandria) (4-06918) (risp. BONIVER, *ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione*) 5433

DE CINQUE: sui ritardi nell'avvio dei lavori di costruzione del tratto di variante alla strada statale n. 16 Adriatica fra Pescara e Francavilla al Mare e sulla mancata inclusione nel programma stralcio 1991-1993 del tratto Francavilla-Ortona Foro (4-06201) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 5435

DE GIUSEPPE: sull'elenco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1991, dei comuni beneficiari degli interventi per l'anno 1989-90 ai fini dell'apprestamento degli impianti sportivi destinati alle esigenze dei campionati delle varie discipline sportive (4-06835) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 5436

FABBRI: per una uniformità di applicazione, da parte delle regioni, della legge 19 novembre 1990, n. 331, recante misure sull'assegna-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

zione alle aziende agricole di carburante agevolato (4-05988) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) *Pag.* 5437

FERRARA Pietro: per l'adozione di provvedimenti che impongono alle società sportive l'invio annuale dei certificati medici dei propri tesserati alle federazioni (4-05759) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 5439

sulle gravi carenze di organico della USL n. 25 di Noto (Siracusa) (4-06846) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5440

FIOCCHI: per il rilascio di permessi di circolazione provvisori considerati i lunghi tempi impiegati dalla commissione medica di Bologna per il rilascio delle patenti speciali (4-06826) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5442

GIACCHÈ ed altri: sulle circostanze della caduta di un aereo militare sull'istituto tecnico commerciale «Salvemini» di Casalecchio di Reno (Ravenna) (4-05675) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5443

GIUGNI: sui motivi per i quali l'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo aggiuntivo della Carta sociale europea, siglato a Strasburgo nel 1988 (4-06495) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5444

IMBRÌACO ed altri: sulla gestione della USL n. 61 della regione Campania (4-04565) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5444

IMPOSIMATO: sulle procedure adottate dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta nonchè sulla sua gestione (4-06275) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5447

MANCIA: sui danni derivanti ai piccoli imprenditori da quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in merito all'iscrizione al ruolo di un terzo dell'imposta accertata dagli uffici preposti (4-03647) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 5451

MANTICA: per un intervento volto ad accertare la regolarità dell'attività della società finanziaria Intermercato (4-05004) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5452

MONTINARO, ARGAN: sulla revoca del vincolo sull'immobile denominato Palazzo Freda in Foggia e sulle opere di ristrutturazione autorizzate (4-06626) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) 5453

MONTINARO ed altri: per un'indagine volta ad accertare presunte connivenze tra ambienti politici, economici e malavitosi in Capitanata (Foggia) (4-04579) (risp. SCOTTI, *ministro dell'interno*) *Pag.* 5455

PELLEGRINO Giovanni: sui medici pensionati titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (4-06979) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5457

PERUGINI: per un intervento volto a migliorare il sistema di condizionamento dell'aria presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino (4-06481) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5460

PINNA: per consentire, mediante l'adozione di provvedimenti di deroga alla legge n. 295 del 1990, che le USL della provincia di Nuoro che non dispongono di un medico legale possano costituire le commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile con medici equiparabili al medico legale o ricorrere alla struttura dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro (4-06402) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5460

PIZZO: sulla situazione di emergenza determinatasi in Sicilia in seguito alle avversità atmosferiche delle ultime settimane (4-07058) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 5462

POLLICE: sulle ragioni per le quali Giovanni Pedde, figlio dell'ex direttore generale della Banca nazionale del lavoro, sia stato esentato dal servizio militare negli anni 1988-89 (4-05421) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5464

sui motivi del grave ritardo con il quale viene rilasciata la carta di circolazione all'acquirente di una macchina usata (4-06114) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 5465

sull'opportunità della decisione delle Ferrovie dello Stato in merito all'affidamento del settore merci all'Istituto nazionale trasporti (4-06226) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 5466

sull'esistenza di un comitato ombra per l'emergenza durante il periodo del rapimento Moro e sul coinvolgimento di Licio Gelli, nonchè sul nome del capo del SIOS Marina dell'epoca (4-06325) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5468

per la predisposizione di un'inchiesta in merito alle irregolarità verificatesi presso la USL di Crotone (Catanzaro) (4-06615) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5469

sul giudizio di inidoneità in attitudine militare, pronunciato il 13 settembre 1986 dalla scuola di applicazione di Torino, a carico del sottotenente Vincenzo Losco, successivamente assegnato all'86° battaglione fanteria «Salerno» con incarico di vice comandante (4-06702) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) *Pag.* 5470

SERRI, SPETIČ: sulle dichiarazioni rilasciate da Adriano Sofri in merito all'esistenza di un comitato ombra per l'emergenza di cui avrebbe fatto parte Licio Gelli, insediato presso la Marina militare, nei giorni del rapimento Moro (4-06308) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 5471

SPETIČ, VITALE: per il reintegro del sottufficiale del nucleo tributario della Guardia di finanza di Trieste arbitrariamente trasferito al confine e per la smilitarizzazione del corpo della Guardia di finanza (4-06548) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 5472

STRIK LIEVERS ed altri: sui ritrovamenti archeologici effettuati durante gli scavi per la realizzazione del piano di lottizzazione predisposto ai confini dei comuni di Binasco e Casarile (Milano) (4-06247) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 5473

TAGLIAMONTE ed altri: per l'inserimento del progetto di «città annonaria» di Napoli nella prima *tranche* dei finanziamenti ministeriali per la creazione di centri agro-alimentari (4-05893) (risp. BODRATO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 5474

VALCAVI: per l'adozione di provvedimenti a seguito della chiusura degli uffici finanziari di Varese, dichiarati inagibili (4-06352) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 5475

VISIBELLI: per la sollecita assegnazione degli alloggi IACP ai cittadini aventi diritto di Grumo Appula (Bari) (4-05405) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 5477

AZZARÀ. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se sia a conoscenza che circa l'80-90 per cento dei giovani lucani, interessati alla chiamata alle armi con il II contingente 1991, è stato avviato per il prescritto addestramento nei centri di Cuneo, Udine, Trieste, Mortorio Veronese ed altre aree a quelle vicine, con destinazione finale a Pesaro, Chieti, Falconara Marittima e Friuli.

Per quanto concerne la destinazione, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 958 del 24 dicembre 1986 stabilisce che il servizio di leva, compatibilmente con le esigenze logistiche delle Forze armate, debba essere prestato presso reparti o unità ubicate nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere quali esigenze abbiano indotto l'amministrazione della difesa a superare la disposizione di legge e, in conseguenza, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di assicurare anche ai giovani lucani i diritti previsti dal sunnominato articolo 1 della legge n. 958 del 1986.

(4-06838)

(1° agosto 1991)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si precisa che la procedura automatizzata per la formazione dei contingenti di leva tiene conto, compatibilmente con le esigenze logistiche delle Forze armate, di quanto sancito dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 958 del 1986.

Il parametro «regionalizzazione», infatti, viene inserito, unitamente ad altri parametri, nella suddetta procedura, al fine di garantire, ove possibile, il rispetto della norma sunnominata.

Relativamente al caso di specie si fa presente che la ridotta capacità ricettiva degli enti militari ubicati in Basilicata ha fatto sì che una percentuale del gettito di leva locale, interessato alla chiamata alle armi con il II contingente 1991, sia stata ripartita in altre regioni.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(19 novembre 1991)

BERNARDI. – *Ai Ministri delle finanze e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che è in corso uno stato di agitazione del personale dell'ufficio provinciale IVA di Latina che arreca notevoli disagi all'economia della provincia pontina;

che il predetto personale lamenta la mancata attuazione della riforma dell'amministrazione finanziaria che considera come momento essenziale per dare efficienza agli uffici, rivendica altresì la correspon-

sione di emolumenti arretrati, un più idoneo trattamento di missione e la erogazione di compensi incentivanti e denunzia infine l'inadeguatezza degli organici e la carenza di attrezzature;

che lo stato di agitazione è sfociato anche in manifestazioni di sciopero e le rivendicazioni appaiono oggettivamente giustificate,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per rimuovere la grave situazione che reca disagio ai lavoratori ed all'utenza.

(4-03174)

(11 aprile 1989)

RISPOSTA. - Con l'atto parlamentare in oggetto, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative si intende assumere per superare la situazione di disagio in cui versa il personale dell'ufficio IVA di Latina a causa, tra l'altro, della mancata corresponsione di competenze arretrate, relative al lavoro straordinario effettuato, all'indennità di missione ed ai compensi incentivanti.

Al riguardo non può negarsi che i fondi annualmente stanziati in bilancio sui relativi capitoli di spesa per il pagamento dei suddetti emolumenti sono purtroppo insufficienti.

Ciò costringe l'amministrazione finanziaria a continue periodiche richieste di integrazione alla Ragioneria generale dello Stato all'evidente scopo di sopperire, almeno in parte, alle carenze in argomento. Tali richieste non sempre vengono puntualmente assecondate dal predetto ufficio, sia nei tempi che nell'ammontare.

Va da sè, quindi, che pur con tutta la buona volontà, risulta difficile provvedere tempestivamente agli accrediti agli uffici periferici delle somme necessarie per il pagamento dei compensi e delle spese di cui trattasi.

Per quanto in particolare riguarda la situazione degli uffici finanziari della provincia di Latina, si fa presente che a tutto il 20 luglio 1990 sono state erogate, in favore della competente intendenza di finanza, le seguenti somme a titolo di acconto sulle relative competenze:

per compenso incentivante: lire 54.588.510;
per prestazioni lavoro straordinario: lire 48.000.000;
per spese di missioni: lire 17.895.530.

Anche in questa occasione sono state avanzate pressanti richieste alla Ragioneria generale dello Stato affinchè provveda - con ogni urgenza - a mettere a disposizione dei cennati capitoli le somme indispensabili ad esaudire - tra le altre - le giuste rivendicazioni economiche del personale dell'ufficio IVA di Latina.

Dal canto suo questa amministrazione può soltanto assicurare che provvederà ad ovviare alle relative procedure di pagamento nel più breve tempo possibile.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(13 novembre 1991)

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che è giunta segnalazione agli interroganti che ai giovani sottoposti alla visita di leva verrebbero somministrati test attitudinali comprendenti anche domande sulla vita privata e sui rapporti interfamiliari, con riferimento addirittura alle relazioni tra i genitori e a giudizi richiesti sui genitori stessi e sul loro comportamento verso i figli;

che, qualora tale informazione corrispondesse al vero, si tratterebbe - sia pure per finalità psico-attitudinali - di una indebita interferenza nella *privacy* dei giovani e delle loro famiglie,

gli interroganti chiedono al Ministro della difesa di conoscere integralmente le domande inserite in tali test attitudinali e, qualora quanto segnalato in premessa risponda a verità, se il Ministro non ritenga necessario e doveroso disporre la immediata espunzione di qualunque domanda che riguardi la vita familiare e strettamente privata.

(4-06268)

(7 maggio 1991)

RISPOSTA. - Gli accertamenti psico-attitudinali sui giovani sottoposti alla visita di leva per l'Esercito e l'Aeronautica militare contemplano anche l'utilizzazione del test di personalità «Minnesota multiphasic personality inventory» (MMPI).

Il suddetto test, essendo finalizzato ad una indagine psicologica sulle possibili forme di disadattamento evolutivo, deve necessariamente investire anche l'ambito dei rapporti familiari. Le domande, peraltro, si limitano a chiedere se il padre o la madre sono stati buoni genitori. Il giudizio richiesto riguarda non i genitori in quanto persone, ma le modalità comportamentali relative al loro ruolo. Si tratta di un tipo di domande, contenute del resto in tutti i questionari di personalità, indispensabili per poter studiare come si è andata formando la personalità di un soggetto.

I soggetti, comunque, non sono obbligati a rispondere a quelle domande che ritengono lesive della loro *privacy*.

Tutto il materiale psico-diagnostico rimane custodito con carattere di massima riservatezza.

Per le indagini psico-attitudinali nella Marina militare sono utilizzati mezzi diagnostici che non si limitano al solo MMPI ma, in considerazione del particolare ambiente nave-mare nel quale i giovani saranno destinati ad operare, sono completati da altri test tra i quali un «questionario biografico» contenente domande sulla famiglia e sull'attività scolastica, sportiva e lavorativa.

Tale questionario viene valutato esclusivamente dagli ufficiali medici specializzati in psicologia o psichiatria facenti parte del gruppo selettori dei consigli di leva, nell'interesse del soggetto e al solo scopo di meglio individuare le attitudini a svolgere il servizio militare in un incarico adatto alle sue esperienze lavorative e alla sua personalità.

Le risposte al questionario in parola sono tutelate dal segreto professionale e chiarite, quando necessario, nel corso di un colloquio individuale.

Le indagini di cui sopra hanno soltanto carattere sanitario e tendono al miglior inserimento dei giovani nella struttura militare ed alla prevenzione di problemi psicologici e psichiatrici nell'interesse del cittadino e della collettività militare.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(19 novembre 1991)

BOSSI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* - Premesso:

che la strada statale n. 36 collega l'alto Lario alla Valchiavenna tramite un ponte sul fiume Adda in località «Trivio di Fuentes», risultando di fondamentale importanza per i collegamenti viari tra le province di Sondrio e Como ed il confinante cantone elvetico dei Grigioni e, di conseguenza, tra l'Italia e l'Europa centrale;

che da circa cinque anni a questa parte il ponte sopra indicato ha evidenziato gravi anomalie strutturali la cui causa è tuttora da determinare in via definitiva;

che, a seguito di quanto sopra, il ponte medesimo, pur consentendo il passaggio dei trasporti ferroviari, è stato interdetto al transito di veicoli con peso lordo superiore a 180 quintali, causando notevoli inconvenienti al trasporto locale, dovendo il traffico pesante seguire un percorso alternativo che comporta una maggiore e, soprattutto, disagevole tratta con conseguente aggravio dei tempi di percorrenza;

che numerosi titolari di aziende commerciali e di autotrasporto hanno segnalato l'intera questione all'ANAS - compartimento di Milano, con esposto in data 28 agosto 1989, senza peraltro ricevere alcun riscontro, nè tantomeno constatare alcuna volontà di risolvere sollecitamente il problema in argomento;

che la situazione sopra descritta è di sensibile importanza per le attività produttive della Valchiavenna e dell'intera provincia di Sondrio, già peraltro fortemente penalizzate a causa di una viabilità completamente inadeguata al transito veicolare che normalmente si registra,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare opportunamente e sollecitamente il ponte sul fiume Adda in località «Trivio di Fuentes», al fine di consentire sull'intera strada statale n. 36 il transito di ogni tipo di automezzo, condizione indispensabile per soddisfare le necessità che comporta una tale via di comunicazione a livello internazionale;

quali provvedimenti si intenda adottare a breve termine per migliorare la situazione della provincia di Sondrio rispetto alle comunicazioni intervallive e con gli Stati confinanti, sia per quanto concerne una soluzione alternativa che risolva in modo funzionale il problema in argomento, sia in merito alle condizioni oggettivamente carenti in cui versa cronicamente la viabilità locale, con particolare riferimento alle strade statali e provinciali.

(4-04471)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si rende noto che l'ANAS relativamente al ponte sul fiume Adda sito al chilometro 96+150 della strada statale n. 36 «del lago di Como e dello Spluga» - tronco «superstrada Lecco-Trivio di Fuentes» - ha adottato la soluzione di rinforzare le pile preesistenti e di realizzare l'allargamento dell'impalcato.

I lavori, consegnati nel dicembre 1990, sono in avanzata fase esecutiva e la loro ultimazione, che ripristinerà il transito normale, è prevista per il gennaio del prossimo anno.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(22 novembre 1991)

BOSSI. - *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* - Premesso:

che, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, agli autisti di auto pubbliche non vengono tempestivamente erogati i contributi relativi al rimborso-benzina;

che tale ritardo ha ormai assunto una rilevanza inconsueta e preoccupante, dato che i tassisti milanesi attendono i rimborsi relativi al periodo novembre 1988 - aprile 1990; risulta che, invece, ai tassisti romani siano stati erogati i suddetti rimborsi fino a marzo-aprile 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

in quali tempi si intenda regolarizzare la situazione suesposta e se i rimborsi in oggetto saranno erogati in un'unica soluzione o rateizzati e, in tal caso, con quali scadenze;

le ragioni che hanno determinato un ritardo così consistente;

per quale motivo le medesime categorie di lavoratori, operanti in diversi contesti geografici, siano sottoposte a trattamenti differenziati;

se non si ritenga opportuno che il rimborso in questione venga affidato alla competenza delle intendenze di finanza anzichè a quella di codesto Ministero, al fine di poter ridurre i tempi di attesa da parte degli interessati.

(4-04981)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. - Si premette che ai titolari di licenza per la conduzione di auto pubbliche di piazza (taxi) alimentate a benzina spetta, per ogni giorno di effettivo servizio, un rimborso dell'imposta di fabbricazione sul carburante nella misura corrispondente alla differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta. Il conteggio viene effettuato sulla base dei quantitativi giornalieri di benzina predeterminati forfettariamente dalla legge in relazione alla classe demografica dei comuni in cui circola l'autovettura.

Al fine di ottenere il suddetto beneficio fiscale, i concessionari delle licenze per la conduzione di taxi devono presentare alle intendenze di finanza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della scadenza di ogni bimestre maturato, adeguate istanze corredate da un elenco

indicante i giorni di effettivo servizio prestato, appositamente vidimato dalle competenti autorità comunali.

Il Dipartimento delle dogane provvede a ripartire tra le varie intendenze di finanza la somma stanziata sul capitolo di spesa n. 5524, mediante ordini di accreditamento, normalmente in due tempi (verso aprile e verso settembre di ogni anno), cioè dopo che si è potuto stabilire l'effettivo fabbisogno sulla base delle segnalazioni pervenute da detti uffici.

Si precisa in particolare, per quanto riguarda la gestione 1990, che per il suddetto capitolo sono stati previsti in bilancio uno stanziamento in conto competenza di lire 79.000.000.000 ed uno stanziamento in conto cassa di pari importo.

Si soggiunge che, poichè le vigenti norme di contabilità consentono per i primi sei mesi dell'anno di utilizzare solo il 50 per cento dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio, la quota disponibile – pari a lire 39.500.000.000 per l'esercizio 1990 – è stata quasi integralmente assorbita (per lire 37.537.769.204) dalle assegnazioni di somme in conto residui di pertinenza di esercizi precedenti. Fra tali assegnazioni era compresa una integrazione di fondi, pari a lire 18.400.000.000, concessa dal Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e rivolta a sopperire alla carenza di fondi stanziati sul capitolo di spesa per il medesimo anno.

Conseguentemente solo a fine giugno 1990 è stato possibile provvedere all'ulteriore emissione di ordini di accreditamento in conto competenza, necessari a coprire il fabbisogno del primo semestre dello stesso anno, per un importo di lire 38.339.100.000.

Successivamente, con legge 10 ottobre 1990, n. 286, concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990, la dotazione di cassa del capitale in questione è stata aumentata da lire 79.000.000.000 a lire 100.000.000.000.

A seguito di tale aumento si è provveduto, quindi, a fine ottobre e all'inizio del mese di novembre 1990, all'emissione di ordini di accreditamento, relativi a parte del secondo semestre, per un importo di lire 25.123.130.796. È stato così completamente utilizzato lo stanziamento di cassa come sopra integrato, con conseguente impossibilità di completare l'erogazione di fondi necessari a coprire l'intero fabbisogno dell'esercizio 1990.

Si è pertanto dovuto predisporre, alla fine del decorso anno finanziario, un apposito decreto ministeriale con il quale si è impegnata la somma di lire 15.483.626.954.

Tale somma è stata distribuita ai vari intendenti di finanza con ordini di accreditamento emessi in data 13 febbraio 1991.

Si è poi in grado di assicurare che sono stati assegnati a tutte le intendenze di finanza i fondi necessari per far fronte ai rimborsi relativi al primo semestre 1991.

In conclusione, da quanto precede appare evidente che i ritardi lamentati dall'onorevole interrogante sono da attribuire essenzialmente alle seguenti cause:

1) osservanza delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica;

2) problemi di stanziamento del capitolo di spesa che riguardano sia la gestione in conto cassa che quella in conto competenza;

3) tempi tecnici occorrenti ai comuni e alle intendenze di finanza per l'istruttoria delle istanze di rimborso;

4) scarsità delle unità di personale assegnato che non consente, soprattutto presso le intendenze di finanza delle province a più alta densità demografica, e quindi con un maggior numero di tassisti aventi titolo all'agevolazione in parola, di effettuare i rimborsi con la necessaria tempestività.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(12 novembre 1991)

CALVI. - *Ai Ministri delle finanze e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che la peculiarità del servizio svolto dal personale degli uffici IVA comporta la continua effettuazione di verifiche ed ispezioni esterne al luogo di lavoro;

che i lavoratori dell'ufficio provinciale IVA di Latina sono da tempo in stato di agitazione non solo per protestare contro i ritardi nella corresponsione degli emolumenti arretrati (maggiorazione, incentivi, missioni, straordinari, eccetera), ma anche perchè siano loro anticipate la spese di missione effettuate per l'adempimento dei compiti di istituto e per ottenere idonee garanzie contro i rischi derivanti dall'uso del mezzo proprio;

che le forme di lotta attuate, che si concretizzano nell'evitare l'effettuazione di verifiche esterne (lotta all'evasione fiscale) e nel mancato svolgimento di lavoro straordinario, comportano notevoli disagi all'economia della provincia pontina per gli inevitabili ritardi che si determinano nel disbrigo delle pratiche e nella erogazione dei rimborsi IVA;

che il ritardo della riforma dell'amministrazione finanziaria, sempre più impotente a far fronte ai notevolissimi compiti istituzionali demandatigli, aumenta le disfunzioni per la mancanza di correlazione tra gli organici, l'organizzazione ed i carichi di lavoro;

che le richieste del personale hanno trovato fino ad oggi completa insensibilità degli organi superiori dell'amministrazione finanziaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per la soluzione dei problemi evidenziati in premessa.

(4-03081)

(17 marzo 1989)

RISPOSTA. - Con l'atto parlamentare in oggetto l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative si intende assumere per superare la situazione di disagio in cui versa il personale dell'ufficio IVA di Latina a causa, tra l'altro, della mancata corresponsione di

competenze arretrate, relative al lavoro straordinario effettuato, all'indennità di missione ed ai compensi incentivanti.

Al riguardo non può negarsi che i fondi annualmente stanziati in bilancio sui relativi capitoli di spesa per il pagamento dei suddetti emolumenti sono purtroppo insufficienti.

Ciò costringe l'amministrazione finanziaria a continue periodiche richieste di integrazione alla Ragioneria generale dello Stato all'evidente scopo di sopperire, almeno in parte, alle carenze in argomento. Tali richieste non sempre vengono puntualmente assecondate dal predetto ufficio, sia nei tempi che nell'ammontare.

Va da sè, quindi, che pur con tutta la buona volontà, risulta difficile provvedere tempestivamente agli accrediti agli uffici periferici delle somme necessarie per il pagamento dei compensi e delle spese di cui trattasi.

Per quanto in particolare riguarda la situazione degli uffici finanziari della provincia di Latina, si fa presente che a tutto il 20 luglio 1990 sono state erogate, in favore della competente intendenza di finanza, le seguenti somme a titolo di acconto sulle relative competenze:

per compenso incentivante: lire 54.588.510;
per prestazioni lavoro straordinario: lire 48.000.000;
per spese di missioni: lire 17.895.530.

Anche in questa occasione sono state avanzate pressanti richieste alla Ragioneria generale dello Stato affinchè provveda – con la massima urgenza – a mettere a disposizione dei cennati capitoli le somme indispensabili ad esaudire – tra le altre – le giuste rivendicazioni economiche del personale dell'ufficio IVA di Latina.

Dal canto suo questa amministrazione può soltanto assicurare che provvederà ad ovviare alle relative procedure di pagamento nel più breve tempo possibile.

In relazione, infine, alle mancate garanzie contro i rischi derivanti dall'uso del mezzo proprio, soprattutto nel corso delle verifiche ed ispezioni esterne al luogo di lavoro cui quotidianamente sono impiegati i dipendenti dell'ufficio finanziario in esame, va precisato che l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri, prevede la stipula – da parte delle amministrazioni – di apposite polizze assicurative in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di adempimenti di servizio da svolgersi fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto; la specifica clausola assicurativa è finalizzata alla copertura dei soli rischi aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(13 novembre 1991)

CASCIA, TORNATI, CISBANI, VOLPONI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il sesto comma dell'articolo 13 della legge n. 67 del 1988 impegna l'ente Ferrovie dello Stato ad assumere come priorità nei suoi

programmi il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara;

che tale scelta prioritaria non si desume nè dal programma decennale nè da quello triennale approvati con decreto del Ministero dei trasporti n. 48/T del 30 aprile 1990, che pure elenca opere per tale raddoppio;

che invece nel «contratto di programma 1991-92 tra il Ministero dei trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato» non figurano previsioni per il raddoppio di tratte ulteriori rispetto a quelle nelle quali sono in corso i lavori, e addirittura non figura il raddoppio del tratto Jesi-Montecarotto precedentemente deciso;

che in tale modo vengono contraddette non solo una norma di legge, ma anche precedenti decisioni come quella della partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato al consorzio per la costruzione del centro intermodale di Jesi, il cui obiettivo non può che essere quello di trasferire su rotaia parte del traffico su gomma,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda modificare il sopra richiamato «contratto di programma» al fine di assicurare investimenti per ulteriori lavori di raddoppio di tale ferrovia, in particolare per completare prioritariamente il raddoppio funzionale della tratta Falconara-Fabriano nell'area marchigiana.

(4-06094)

(14 marzo 1991)

RISPOSTA. – Il Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato prevede un programma decennale di nuovi investimenti per un ammontare di 92.690 miliardi di lire e prevede per la linea Orte-Falconara il completamento del raddoppio sui tratti Orte-Terni, Campello-Foligno e Jesi-Falconara, consistenti fasi funzionali di raddoppio sui rimanenti tratti Terni-Campello e Foligno-Jesi, nonchè l'impianto del comando centralizzato del traffico.

L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che i lavori di realizzazione per il raddoppio del binario sui tratti Nera Montoro-Narni, Campello-Foligno e Jesi-Falconara, previsti nel contratto di programma fra questo Dicastero e l'ente medesimo, per il triennio 1990-92, sono già in corso; a tale fase prioritaria di interventi seguirà un più vasto programma di realizzazione delle opere previste per il potenziamento della linea in questione.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(12 novembre 1991)

CHESSA. – *Al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione.* – Premesso:

a) che un gruppo composto da 14 cittadini albanesi, di età ricompresa tra i 14 e i 29 anni, tra i quali due ragazze in stato di gravidanza, si trova da oltre due mesi ospite del signor Giovanni

Moretti, albergatore di Toleto di Cimaferle, frazione di Ponzone (Alessandria), titolare dell'albergo «Ceresola»;

b) che il signor Moretti, dopo aver accettato alla fine di giugno l'invito della prefettura di Alessandria ad ospitare temporaneamente i profughi albanesi dietro pagamento di un compenso giornaliero di lire 750.000, fino al 25 luglio, non è mai stato pagato pur continuando a farsi personalmente carico della situazione, risolvendo addirittura il problema dell'occupazione per 6 ragazzi;

c) che la situazione onerosa ha determinato negative ripercussioni sull'attività economica dell'albergatore;

d) che la prefettura di Alessandria ha comunicato al signor Moretti, in data 24 luglio 1991, l'avviso di scadenza di ogni e qualsiasi assistenza ai profughi non prospettando nessuna ipotesi di soluzione alternativa;

e) che ha destato inoltre perplessità tra la popolazione l'atteggiamento pilatesco dell'amministrazione comunale di Ponzone, peraltro non del tutto ingiustificato per via delle ristrettezze di bilancio che angustiano i comuni,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se siano a conoscenza del Ministro in indirizzo i fatti sopra descritti;

2) quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la situazione dei profughi albanesi, dell'albergatore e del comune di Ponzone.

(4-06918)

(24 settembre 1991)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si lamenta il mancato pagamento ad un albergatore di Toleto di Cimaferle, frazione di Ponzone (Alessandria), del compenso giornaliero complessivo per l'ospitalità prestata ai profughi albanesi.

In proposito, si deve ricordare che con ordinanza 13 marzo 1991 del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, le prefetture sono state autorizzate a fronteggiare con mezzi straordinari i gravi problemi connessi con la ricezione, l'assistenza, l'alloggiamento, il vettovagliamento e le condizioni igienico-sanitarie degli albanesi affluiti in massa sul territorio italiano nel marzo scorso.

Le occorrenti assegnazioni sono state disposte, su richiesta delle prefetture interessate e nei limiti delle disponibilità esistenti, a valere sui finanziamenti integrativi del «Fondo per la protezione civile» recati dalle ordinanze n. 2102/FPC del 13 marzo 1991 e n. 2144/FPC del 26 giugno 1991, con accreditamenti sulle contabilità speciali gestite dalle stesse.

In particolare, alla prefettura di Alessandria sono stati accreditati complessivamente 410 milioni, di cui 160 a carico dei fondi dell'ordinanza n. 2102 e 250 su quelli dell'ordinanza n. 2144, per far fronte al sostentamento dei circa 900 cittadini albanesi, sistemati in un primo tempo presso la caserma «Mazza» di Casale Monferrato e successivamente, dopo la circolare telegrafica 18 giugno 1991 del Ministro dell'interno, presso strutture alberghiere, il cui costo *pro capite* giornaliero non doveva superare la somma di lire 50.000.

Tra i vari esercizi pubblici all'uopo utilizzati vi è stato anche l'albergo «Ceresole» di Ponzone gestito dal signor Giovanni Moretti.

La competente prefettura ha peraltro chiarito a tutti gli albergatori interessati che la data di cessazione dell'assistenza ai profughi albanesi sarebbe stata stabilita dal Governo.

Con telex n. 6436 del 17 luglio 1991, a seguito di decisione governativa collegiale, è stato comunicato alle prefetture interessate che il 20 luglio 1991 cessava la situazione di emergenza e quindi l'assistenza dello Stato, dovendo tali profughi trovare una adeguata sistemazione lavorativa, salvo le situazioni ad esaurimento.

La prefettura di Alessandria quindi ha provveduto ad informare tempestivamente i sindaci dei comuni della provincia, invitandoli a portare a conoscenza degli albergatori interessati tale determinazione.

Questi ultimi inoltre sono stati contattati, per le vie brevi, dal personale della prefettura ed è stato loro spiegato che comunque dopo il 25 luglio nessun rimborso avrebbe potuto essere più corrisposto dallo Stato per spese connesse all'ospitalità dei cittadini albanesi presso strutture alberghiere.

Per il vitto e l'alloggio forniti dal Moretti sino a tale data, non appena è stata prodotta la necessaria documentazione giustificativa, la prefettura di Alessandria ha provveduto ad emettere ordinativo di pagamento di lire 18.250.000 n. 2521 del 21 settembre 1991, in un tempo quindi abbastanza contenuto rispetto alla fine della emergenza, tenuto conto delle necessarie procedure contabili.

Il Ministro senza portafoglio
per gli italiani all'estero e l'immigrazione
BONIVER

(21 novembre 1991)

DE CINQUE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel primo programma stralcio triennale ANAS approvato nel dicembre 1986 per gli anni 1987/1990 era compreso il finanziamento per la costruzione della variante alla strada statale n. 16 Adriatica nel tratto Pescara-Francavilla al Mare, al fine di evitare l'attraversamento dell'abitato di Francavilla al Mare, popoloso e fiorente centro turistico e commerciale della provincia di Chieti, il cui sviluppo viene gravemente penalizzato dal traffico pesante che attraversa la città con negative conseguenze soprattutto nel periodo estivo;

che il relativo progetto risulta essere stato già redatto dall'ANAS, ed avviata la procedura per la gara di appalto dei lavori, inspiegabilmente non ancora iniziati per ragioni del tutto ignote;

che proprio in questi giorni il sindaco di Francavilla al Mare è stato costretto a rinnovare l'ordinanza di deviazione del traffico pesante, suscitando vive proteste tra gli autotrasportatori con un evidente stato di tensione che potrebbe sfociare in turbamento dell'ordine pubblico,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni del ritardo nell'avvio dei lavori per la realizzazione del tratto di variante Pescara-Francavilla al Mare già finanziato;

le ragioni della mancata inclusione del successivo tratto Francavilla-Ortona Foro nel programma stralcio triennale 1991/1993 recentemente approvato dal Ministero dei lavori pubblici e diffuso sulla stampa nazionale e regionale.

(4-06201)

(16 aprile 1991)

RISPOSTA.– In esito alla interrogazione indicata in oggetto si rende noto che il piano decennale della viabilità di grande comunicazione prevedeva l'ammodernamento della strada statale n. 16 «Adriatica» nel tratto Pescara-Ortona e che il consiglio di amministrazione dell'ANAS, nel maggio 1989, espresse parere favorevole alla realizzazione di un primo stralcio della variante al suddetto tratto, relativo al superamento dell'abitato di Francavilla, per un importo complessivo di 51 miliardi di lire.

Con provvedimento del dicembre 1989 fu indetta la gara di appalto dell'anzidetto stralcio, che, però, non ebbe seguito per la richiesta di varianti alle previsioni progettuali. I comuni di Pescara e di Francavilla al Mare, infatti, successivamente all'indizione della gara, chiesero che fosse contestualmente realizzato anche il tratto di collegamento tra la variante di Pescara ed il costruendo stralcio della variante di Francavilla, che l'ANAS non aveva preso in esame per la necessità di contenere la spesa complessiva nei 51 miliardi previsti dal piano triennale 1985-87.

Il progetto stralcio esecutivo del tratto di variante alla strada statale n. 16, compreso tra lo svincolo di Pescara sud e lo svincolo sulla statale n. 263 «di Val di Foro e di Bocca di Valle», adeguato alle esigenze manifestate dai comuni di Pescara e di Francavilla al Mare, per un importo pari a circa 198 miliardi di lire, è stato già predisposto ma sarà realizzato compatibilmente con le disponibilità finanziarie di cui potrà disporre l'ANAS.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(15 novembre 1991)

DE GIUSEPPE. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Considerato che la *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1991 ha pubblicato l'elenco dei comuni beneficiari degli interventi per l'anno 1989-90 ai fini dell'apprestamento degli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, l'interrogante chiede di conoscere:

1) in base a quali criteri si sia pervenuti all'individuazione dei comuni stessi, atteso che impianti quali le piscine, di onerosa gestione, sono stati ubicati spesso in piccoli centri;

2) il motivo per il quale dal riparto sono stati esclusi comuni - che avevano già ottenuto precedentemente i finanziamenti ed avviato la realizzazione delle opere - che ora si trovano nell'impossibilità di completarle, confermando nei cittadini il convincimento che le opere pubbliche vengono iniziate ma mai tempestivamente ultimate.

(4-06835)

(1° agosto 1991)

RISPOSTA.- In merito ai quesiti posti dall'interrogante, nell'interrogazione di cui all'oggetto, si rammenta che le leggi in materia di finanziamenti a sostegno dell'impiantistica sportiva (legge n. 65 del 1987, n. 92 del 1988 e n. 289 del 1989) prevedono la predeterminazione di criteri e parametri per la valutazione delle domande. Per l'anno 1989 i criteri sono stati stabiliti con decreto ministeriale 4 dicembre 1989 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989.

Giova precisare che, nell'ambito dei criteri adottati col ricordato decreto, l'organo collegiale competente alla formulazione dei pareri ha proceduto alla valutazione comparativa delle numerosissime domande pervenute con la conseguente necessità di esclusioni che, sebbene in apparente contrasto con interessi settoriali, trovano giustificazione nella necessità di predisporre un piano nazionale di interventi nello spirito delle leggi sopra richiamate.

Quanto al quesito di cui al punto 2), si fa presente che il provvedimento concessivo, adottato sulla base di una progettazione di massima, dà facoltà al beneficiario di utilizzare il finanziamento anche per la realizzazione di un solo lotto stralciato dalla predetta progettazione, purchè funzionale ed agibile. Il provvedimento in questione, pertanto, non fornisce alcun affidamento per successivi finanziamenti a sostegno della stessa opera e, di conseguenza, a detrimento di altre iniziative ritenute meritevoli. Quanto sopra per la necessità di perseguire la finalità del riequilibrio territoriale degli impianti sportivi nello spirito, appunto, delle leggi sopraricordate.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(11 novembre 1991)

FABBRI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che in base ai disposti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 331, sono state adottate misure restrittive in ordine all'assegnazione alle aziende agricole di carburante agevolato e che, mentre in altre regioni la prevista riduzione del 20 per cento della quota di carburante «agevolato» viene riferita alla quota assegnata a ciascuna azienda agricola nell'anno 1990, la regione Emilia-Romagna, dando un'interpretazione eccessivamente restrittiva, ha imposto che questa riduzione valga invece con riferimento a quelli che sono stati i consumi effettivi avuti dalle aziende nello stesso 1990;

poichè questo meccanismo di determinazione penalizza quelle aziende che, dopo aver effettuato ingenti investimenti riducendo i

consumi, si vedono attribuire per il 1991 una quota carburante sicuramente insufficiente rispetto ai fabbisogni,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro delle finanze intenda ricorrere – come sarebbe auspicabile – ai suoi poteri di indirizzo per dare un'indicazione precisa alle regioni dalle quali dipendono gli uffici provinciali UMA (Utenti motori agricoli), in modo che esse applichino conformemente le disposizioni ministeriali (diminuzioni del 20 per cento sul quantitativo massimo ottenibile in base ai parametri di legge).

(4-05988)

(26 febbraio 1991)

RISPOSTA. – L'iniziativa auspicata dall'onorevole interrogante è stata già intrapresa da questo Ministero, allorchè ha diramato le circolari n. 308 del 3 dicembre 1990 (protocollo n. 9006151) e n. 31 del gennaio 1991 (protocollo n. 9100529), con le quali sono state impartite istruzioni per una uniforme applicazione del disposto dell'articolo 8, punto 1, della legge 12 novembre 1990, n. 331.

Con tale disposizione è stato, com'è noto, stabilito che «il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione d'imposta ottenibile annualmente dalle aziende agricole sulla base di criteri vigenti e di apposita direttiva amministrativa è ridotto della misura del 20 per cento a partire dalla assegnazione effettuata dal 1° gennaio 1991».

Indicando con le richiamate istruzioni precisi criteri per la concreta applicazione della suddetta disposizione è stato chiarito che le nuove assegnazioni per l'anno 1991 dovessero essere effettuate sulla base di elementi certi e rispondenti a quelli adottati negli anni precedenti, per poter poi effettuare la riduzione del 20 per cento dei quantitativi massimi ottenibili di carburante.

Per quanto concerne in particolare la questione segnalata dall'onorevole interrogante – se cioè la cennata riduzione del 20 per cento debba essere calcolata sui consumi degli anni precedenti, ovvero sulle assegnazioni ottenibili in base ai valori tabulari – la citata circolare n. 308 del 1990 stabiliva un duplice modo di procedere, a secondo che la dichiarazione (prevista dall'articolo 17 del decreto ministeriale 6 agosto 1963) presentata dagli utenti per l'anno 1991 contenesse o meno gli stessi elementi di quella relativa al 1990. Nel primo caso veniva stabilito che dovesse tenersi conto dei consumi effettivamente avvenuti nell'anno precedente, con la conseguenza che le nuove assegnazioni dovessero in sostanza essere rapportate a detti consumi.

Sia nel caso invece in cui venissero dichiarati elementi diversi rispetto all'anno precedente (quali diverse operazioni culturali, cambiamenti sul parco macchine, coltivazioni di ulteriori terreni, esercizio di nuove attività produttive, eccetera), sia nell'ipotesi in cui venissero evidenziati fattori di variabilità, tali da influire sull'esecuzione delle programmate operazioni culturali e giustificare quindi maggiori con-

sumi, veniva prescritto che le assegnazioni fossero eseguite sulla base dei consumi medi unitari risultanti dalla tabella a suo tempo approvata.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(12 novembre 1991)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e della sanità.* – Premesso che con la legge n. 833 del 1978 le USL avrebbero dovuto istituire i centri di medicina dello sport, presso i quali le società sportive dovevano sottoporre tutti i giocatori di calcio ad accertamento sanitario per avere attestata l'idoneità alla pratica sportiva;

considerato che in mancanza dei servizi di medicina dello sport almeno in tutte le USL dovrebbero essere presenti ambulatori specialistici di medicina sportiva;

rilevato che la Lega nazionale dilettanti e il settore giovanile e scolastico della FIGC, con i loro milioni di tesserati, non hanno l'obbligo del rispetto della normativa già prevista per i professionisti;

poichè molte società sportive disattendono le disposizioni di visite mediche obbligatorie e determinando con ciò che migliaia di giovani rischino la vita per l'incoscienza dei propri presidenti di società;

tenuto conto che i difetti cardiaci spesso misconosciuti, arresti cardiaci e fibrillazioni sono patologie più frequenti di quanto si possa immaginare,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere affinchè le federazioni sportive modifichino i propri regolamenti imponendo alle società l'invio annuale dei certificati medici relativi ad ogni tesseramento.

(4-05759)

(20 dicembre 1990)

RISPOSTA.– Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si solleva il problema dell'accertamento sanitario ai fini dell'idoneità alla pratica sportiva, si fa presente quanto segue, tenuto conto delle informative fatte pervenire dal CONI sugli aspetti tecnici del problema.

Detto ente ha raccomandato più volte, attraverso apposite circolari, l'osservanza da parte delle federazioni sportive nazionali dei disposti di legge relativi alla certificazione di idoneità alle attività sportive.

Le stesse federazioni sportive nei propri regolamenti hanno sottolineato il puntuale rispetto degli obblighi che incombono agli atleti ed alle società affiliate relativamente alla vigente legislazione in materia di tutela delle attività sportive, per cui la presentazione della certificazione è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche e deve essere conservata presso la società sportiva di appartenenza.

In particolare, per quanto riguarda la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), si fa presente che l'articolo 43 delle norme organizzative interne dispone che le società sono tenute a far sottoporre, annual-

mente, i propri tesserati a visita medica per farne accertare la idoneità all'attività sportiva.

Tale certificazione deve essere tenuta agli atti delle società ed aggiornata a cura del medico sociale.

Per quel che concerne i minori di età compresa tra gli 8 e i 14 anni è richiesto l'accertamento della idoneità generica (certificato attestante la sana e robusta costituzione).

Relativamente a questi ultimi è intenzione della FIGC di rendere obbligatorio l'accertamento della idoneità specifica come richiesto attualmente per gli altri tesserati.

Il citato articolo 43 prevede inoltre l'obbligo per ogni società di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la segreteria federale o il comitato competente della accertata inidoneità ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

L'inosservanza delle citate previsioni comporta in ogni caso il deferimento dei responsabili alla commissione disciplinare competente.

Va infine rilevato che la Lega nazionale dilettanti ha inteso predisporre, a maggior tutela ed assistenza delle proprie affiliate, una commissione rapporti con il servizio nazionale, con lo specifico compito di coordinare l'assistenza medica per tutte le società attraverso un rapporto costante con le regioni e le USL, in stretta collaborazione con i comitati regionali, i medici fiduciari regionali e la commissione medico-sportiva della Lega.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(11 novembre 1991)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che come dallo stesso riferito in precedente interrogazione, presso la USL n. 25 di Noto (Siracusa) la carenza cronica di personale sanitario e infermieristico si è accentuata e resa insostenibile dal sopraggiungere della stagione estiva per l'incremento massiccio della popolazione, dovuto all'arrivo dei villeggianti che si aggiungono alla normale utenza;

considerato:

che, da un dettagliato rapporto del direttore sanitario dell'ospedale di Avola (Siracusa), viene espressamente denunciata la precaria consolidata situazione di emergenza del presidio ospedaliero, dotato tra l'altro di 270 posti-letto, di cui ne possono essere utilizzati appena 146, dove il rapporto infermiere-ricoverato è di 1 a 20, contrariamente ai disposti delle leggi sanitarie che stabiliscono tale rapporto nella misura di 1 a 5;

che il presidio ospedaliero di Avola in atto non può assolvere alle legittime esigenze della utenza per la citata carenza di organico (30 medici e 40 infermieri per 200 degenti) e che analogo caso ha creato enormi disservizi di cui si sono occupate anche la stampa e la televisione, all'ospedale «Trigona» di Noto, sempre nella USL n. 25 di Noto, con la giustificata presa di posizione del primario di ortopedia;

poichè si è da tempo in attesa che la regione siciliana approvi la nuova pianta organica, potenziando gli organici dei nosocomi di Noto ed Avola, e infine l'apertura del già completato ospedale di Pachino (Siracusa),

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per avviare a soluzione, in tempi celeri, i citati improrogabili problemi.

(4-06846)

(1° agosto 1991)

RISPOSTA. – Data la materia su cui verte il summenzionato atto parlamentare – di diretta attribuzione delle autorità sanitarie regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ai sensi della relativa legge istitutiva 23 dicembre 1978, n. 833 – ad esso si deve rispondere sulla base degli indispensabili elementi di valutazione acquisiti presso la regione siciliana.

Risulta, in tal senso, che – in attuazione della legge 8 aprile 1988, n. 109, e del conseguente decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988 sulla riorganizzazione dei cosiddetti *standard* del personale ospedaliero – la giunta regionale della Sicilia con propria deliberazione n. 307 del 1991 ha proceduto ad una nuova determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali del proprio territorio, che, con successivi provvedimenti dell'assessore regionale alla sanità sono state poi integrate con diverse unità di personale sia sanitario – medico e non medico – sia tecnico, nel modo di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l'unità sanitaria locale di Noto, con deliberazione n. 9314 del 10 luglio 1991 sono stati previsti:

per i presidi ospedalieri:

5 medici, con le seguenti destinazioni:
- 2 per l'area di emergenza DEA;
- 1 per la direzione sanitaria;
- 2 per la divisione di geriatria;
- 2 tecnici per la divisione di geriatria;

16 unità di personale sanitario non medico, così ripartite:
- 4 per l'area di emergenza DEA;
- 4 per la direzione sanitaria;
- 8 per la divisione di geriatria;

per i servizi territoriali:

1 coadiutore sanitario per il distretto sanitario di base di Pachino;

4 assistenti medici, così ripartiti:
- 1 per il servizio d'igiene pubblica;
- 1 per il coordinamento sanitario dell'ufficio statistica;
- 1 per il servizio di medicina di base;
- 1 per il servizio materno infantile;

3 assistenti sanitari, così ripartiti:
- 1 per il distretto sanitario di base di Pachino;
- 1 per il servizio d'igiene pubblica;
- 1 per il coordinamento sanitario dell'ufficio «educazione sanitaria»;

1 assistente sociale per il distretto sanitario di base di Pachino;

4 infermieri professionali, così ripartiti:
2 per i poliambulatori;
2 per il distretto sanitario di base di Pachino;
1 farmacista per i servizi farmaceutici territoriali;
1 addetto alla vigilanza per il servizio di igiene pubblica;
3 terapisti della riabilitazione per i poliambulatori;
5 tecnici di riabilitazione per l'*equipe* pluridisciplinare così ripartiti:
1 logopedista;
1 audiologo;
3 ortottisti;
1 tecnico di radiologia per i poliambulatori;
1 tecnico di laboratorio per i poliambulatori.

In sostanza, quindi, tale ampliamento degli «organici» ha comportato un aumento di 10 medici, 23 unità di personale sanitario non medico e 16 altre figure professionali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(9 novembre 1991)

FIOCCHI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la commissione medica di Bologna incaricata del rilascio di patenti speciali (portatori di *pace maker,* diabetici, eccetera) fissa i propri appuntamenti a tre mesi dalla data di richiesta;

che molti di questi cittadini usano l'auto per lavoro o per raggiungere il luogo di cura,

l'interrogante chiede di conoscere il motivo per cui non sia stato previsto il rilascio di permessi di circolazione provvisori da parte delle prefetture per il periodo che va dalla scadenza della patente speciale all'incerto momento della visita medica di controllo e se si intendano assumere le indispensabili iniziative per risolvere tale urgente problema.

(4-06826)

(31 luglio 1991)

RISPOSTA.- La questione sollevata nell'interrogazione alla quale si risponde riguarda non solo i titolari della speciale patente prevista per i mutilati e i minorati fisici, ma anche i titolari delle normali patenti di guida se sofferenti per malattie che non consentono, generalmente, il rilascio o la conferma di validità della patente: anche costoro, infatti, sono soggetti, a norma dell'articolo 81, comma 4, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, ad accertamento sanitario presso la commissione medica locale.

La disposizione, introdotta con il decreto ministeriale 23 giugno 1988, n. 263, di attuazione della legge n. 111 del 1988 relativa all'adozione della patente di guida comunitaria, è innovativa in materia ed ha determinato un notevole incremento dell'attività delle commissioni

mediche provinciali già previste dalla precedente normativa limitatamente, però, ai soli mutilati o minorati fisici.

Per far fronte all'incremento delle prestazioni richieste alle commissioni mediche sono stati emanati il decreto ministeriale 21 giugno 1991, di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato il 2 settembre 1991, e la circolare applicativa n. 128 del 1991, diramata il 12 settembre 1991. Tali provvedimenti sono intesi ad adeguare il numero delle commissioni mediche alle effettive esigenze dell'utenza.

Per quanto attiene il permesso provvisorio cui è fatto riferimento, si osserva che l'emissione di un siffatto documento non è consentita dalla vigente normativa: tale documento è previsto invece nello schema del nuovo codice della strada (articolo 127, allegato 4).

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(12 novembre 1991)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI, BENASSI, MESORACA. - *Al Ministro della difesa.* - A seguito della tragica notizia dell'aereo militare che è precipitato sull'istituto tecnico commerciale «Salvemini» di Casalecchio di Reno provocando la morte di 12 giovani ed il ferimento di decine di altri, si chiede di conoscere le valutazioni del Ministro sulle cause e le circostanze della tragedia anche in relazione alle caratteristiche del mezzo e al tipo di attività che stava svolgendo, nonchè le misure che intende adottare perchè le normali attività addestrative siano svolte in zone aeree non a rischio per le popolazioni.

(4-05675)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. - Allo stato attuale non risulta ancora possibile indicare gli elementi definitivi circa la dinamica dell'incidente occorso in Casalecchio di Reno, in quanto l'autorità giudiziaria di Bologna sta ancora svolgendo gli accertamenti di competenza circa le cause e le responsabilità dell'evento.

Parallelamente, una commissione d'inchiesta dell'Aeronautica militare, nominata dal comando della prima regione aerea, sta effettuando proprie indagini al prevalente fine della prevenzione degli incidenti. Tali indagini sono però condizionate dall'attività dell'autorità giudiziaria, che ha disposto il sequestro del relitto del velivolo e di tutto il materiale di possibile interesse, consentendo alla commissione dell'Aeronautica militare di accedervi solo in una fase successiva e con le limitazioni previste dal nuovo codice di procedura penale, secondo il quale tutti gli accertamenti non ripetibili vanno effettuati in contraddittorio fra le parti.

La Forza armata, nel frattempo, ha adottato tutte le misure di prevenzione che gli elementi finora raccolti hanno suggerito.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(19 novembre 1991)

GIUGNI. - *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere per quale ragione l'Italia non abbia ancora ratificato il Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea, siglato a Strasburgo nel 1988, e se non ritenga urgente provvedere agli atti di competenza del Governo, in considerazione del fatto che l'Italia si accinge ad ospitare nel prossimo ottobre a Torino i rappresentanti dei Governi dei 25 paesi del Consiglio d'Europa per celebrare il 30° anniversario della Carta stessa.

(4-06495)

(18 giugno 1991)

RISPOSTA. - Nel 1981, facendo seguito alla celebrazione del ventennale della Carta sociale europea tenutasi a Torino, il Comitato direttivo sociale, su mandato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e sotto la spinta della Presidenza italiana, diede avvio ad un processo di aggiornamento della Carta stessa che portò all'elaborazione del primo Protocollo aggiuntivo, siglato a Strasburgo nel 1988.

In un primo momento il Governo italiano aveva aderito all'orientamento che la ratifica del suddetto Protocollo dovesse essere subordinata a consultazioni in sede comunitaria sui tempi e sulle modalità della relativa procedura, affinchè all'approvazione del contenuto del Protocollo venisse assicurato il più ampio consenso.

In effetti solamente quattro Stati membri della CEE hanno avviato, o intendono avviare in tempi brevi, le procedure di ratifica.

Il Governo italiano ha comunque ora deciso di dare avvio alla procedura in esame. Attualmente il disegno di legge di ratifica è pertanto all'esame dei Ministri concertanti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BUTINI

(18 novembre 1991)

IMBRÌACO, MERIGGI, RANALLI, VISCONTI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere se sia vero:

che i servizi sanitari della USL n. 61 della regione Campania versano in uno stato di grave disordine e confusione;

che tale situazione è il risultato, oltre che di una inadeguata direzione e gestione, di una gravissima carenza di personale;

che in questa USL, pur in presenza di dette carenze, sono stati concessi a numerosi dipendenti sanitari ed amministrativi trasferimenti

presso altre USL, falcidiando in tal modo l'organico ed aggravando ulteriormente lo stato generale dei servizi;

che, per far fronte ai problemi derivanti dalle carenze denunciate, la suddetta USL ricorre a convenzioni con dipendenti di altre USL della regione, spesso con procedure di dubbia legittimità e con notevoli aggravi di spese per i costi derivanti dalle varie indennità di trasferimento;

che le funzioni di coordinatore sanitario, di presidente della commissione invalidi civili, di tre dirigenze di altrettanti servizi sono affidate irritualmente da oltre due anni sempre allo stesso sanitario.

Gli interroganti chiedono infine di sapere cosa il Ministro intenda fare, nel caso le notizie rispondano al vero, per riportare la suddetta USL nell'alveo di una regolare amministrazione rimuovendo, se necessario, le cause di eventuali illegittimità o degenerazioni.

(4-04565)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. – Si risponde, necessariamente, sulla base degli indispensabili elementi di valutazione acquisiti, per competenza, presso la regione Campania, soltanto tardivamente pervenuti attraverso quel Commissariato del Governo.

Non può negarsi che l'unità sanitaria locale campana n. 61 di Sapri presenti da tempo numerose difficoltà e disfunzioni operative, specie in taluni settori socio-assistenziali e di prevenzione, legate soprattutto ad una cronica carenza di personale.

D'altra parte, va sottolineato come detta unità sanitaria abbia di fatto scontato, più di altre, l'aver dovuto in sostanza far fronte ai nuovi, complessi compiti previsti dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, potendo avvalersi, quanto a risorse umane, quasi soltanto di quelle mutuate dagli ex enti ospedalieri preesistenti nel proprio territorio, che, ovviamente, svolgevano ed hanno continuato a svolgere compiti di assistenza terapeutica, con l'aggravante che già all'atto del subingresso dell'unità sanitaria nella gestione di detti presidi ospedalieri risultava scoperta una parte dei posti previsti in tale ambito dalle rispettive piante organiche, di per sè inadeguate.

A ciò si aggiunga che detto personale, per la peculiare posizione geografica dell'unità sanitaria, ai confini del territorio campano, ha subìto e subisce, evidentemente con il necessario avallo della regione, le conseguenze del ricorrente fenomeno dei trasferimenti di molte «unità» verso altre strutture cittadine.

Questo aiuta a spiegare perchè nel 1986 l'allora commissario prefettizio subentrato al comitato di gestione, dopo aver constatato notevoli difficoltà operative, sia nei servizi ospdalieri sia negli stessi servizi ammministrativi, a causa delle gravi carenze di organico, nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi di assunzione abbia deciso di chiedere alle varie unità sanitarie disponibili l'invio di personale convenzionato, in questo senso utilizzato, per cause di forza maggiore, quale mezzo per sopperire, almeno in parte, a tale situazione di carenza, con corresponsione dei dovuti compensi – comunque – che è

avvenuta ed avviene – secondo quanto si assicura – nel pieno rispetto delle disposizioni in materia vigenti.

Date tali premesse, era ovviamente inevitabile che le cennate difficoltà conseguenti ai lamentati «vuoti» della pianta organica si ripercuotessero anche nel concreto assegnamento delle funzioni dirigenziali dei vari servizi dell'unità sanitaria e persino nel suo stesso «ufficio di direzione».

Ad esempio, va considerato che fino al marzo 1987 nei ruoli dell'unità sanitaria figuravano due responsabili di servizi sanitari: il dottor Ronzini, cui era stato attribuito il servizio di medicina di base, ed il professor Cozzolino, cui erano stati affidati gli altri servizi. Subentrato, nel marzo 1987, il collocamento a riposo per limiti di età del dottor Ronzini, si rendeva inevitabile la provvisoria concentrazione nella persona del professor Cozzolino della responsabilità di tutti i servizi.

Nel successivo mese di agosto si rendeva possibile l'affidamento dell'incarico provvisorio di responsabile del servizio di medicina di base al dottor Cobucci, con deliberazione approvata dal Comitato regionale di controllo il 20 agosto 1987.

Successivamente, per alleggerire il carico delle responsabilità gravanti sul professor Cozzolino e favorire una migliore funzionalità di gestione, con deliberazioni esecutive n. 93 del 9 maggio 1988 e n. 76 del 28 aprile 1989, potevano venir affidati allo stesso dottor Cobucci anche il servizio ecologia-igiene ambientale e profilassi ed il servizio dipartimentale per la tutela della donna e del bambino.

Sopravvenuto, poi, il passaggio «a tempo pieno» del dottor Petrosino, risultava possibile assegnargli la responsabilità del servizio assistenza sanitaria, in un primo tempo, e, a partire dal 2 ottobre dello stesso anno (deliberazione n. 301) anche quelle del servizio dipartimentale di tutela della salute mentale e del servizio assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione, lasciando al dottor Cobucci gli altri servizi. Tutto ciò, anche a seguito della rinuncia del professor Cozzolino ai relativi incarichi in precedenza ricoperti, per l'esigenza di concentrare il suo impegno professionale nell'esercizio delle sue normali funzioni di primario di medicina generale del presidio ospedaliero di Sapri, tanto più pressanti ed impegnative per la perdurante carenza di personale e di direzione tecnico-sanitaria.

In un secondo tempo, poi, risultava possibile assegnare al dottor Pugliese La Corte, su sua istanza, la responsabilità del servizio dipartimentale di tutela della donna e del bambino ed al dottor Picinni Leopardi quella del servizio di assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione.

A sua volta, per lo stesso genere di esigenze e per la mancanza di alternative, la presidenza della commissione invalidi civili risulta assegnata (con deliberazione n. 313 del 21 novembre 1988) ed è rimasta assegnata fino al 20 ottobre 1990 al predetto dottor Cobucci, quale sanitario in possesso dei necessari requisiti tecnici.

Analogamente, il più volte citato professor Cozzolino, primario di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Sapri, ha dovuto svolgere le funzioni di coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale n. 61 fino al 13 aprile 1989, allorchè, con deliberazione n. 62, divenuta

esecutiva a termini di legge, poteva subentrargli lo stesso dottor Cobucci, all'epoca unico capo servizio.

Subentrato ora, ai sensi della legge n. 111 del 1991, quale responsabile della corretta gestione dell'unità sanitaria locale il neo-«amministratore straordinario», nella persona del dottor Enrico De Marco, si ha notizia che possa ritenersi ormai a breve scadenza risolta tale situazione di grave carenza di personale, con le incongruenze operative e funzionali che ne sono per anni derivate, per la prevista immissione in servizio di diverse unità di personale di vari profili professionali e di varie qualifiche, destinate a coprire tutti i posti vacanti nella pianta organica non appena saranno concluse le procedure concorsuali da tempo avviate.

Il conseguimento di tale soluzione ottimale e definitiva per i problemi dianzi diffusamente esposti renderà possibile la graduale cessazione di tutte le convenzioni poste in essere nelle preesistenti condizioni di emergenza, sia con personale sanitario sia con personale amministrativo.

Dalla «normalizzazione» così finalmente prevista della situazione di disagio dell'unità sanitaria locale n. 61 di Sapri è auspicabile e giustificato possa derivare, in una prospettiva ravvicinata, anche la completa eliminazione dei problemi operativi ed assistenziali in precedenza esistenti e giustamente lamentati nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(9 novembre 1991)

IMPOSIMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che i titolari di alcune autoscuole chiedevano al direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta che gli esami per il conseguimento delle patenti A e B si svolgessero con il metodo «orale»;

che con nota del 30 gennaio 1991 il direttore dell'ufficio della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta rispondeva che gli esami teorici per il conseguimento delle patenti A e B si dovessero svolgere mediante questionario scritto;

che tale diniego si basa su una circolare del Ministero dei trasporti che appare illegittima poichè la normativa CEE del 4 dicembre 1980, n. 1263, consente l'espletamento dell'esame orale in alternativa all'esame scritto, così come da sempre ritenuto dal Ministero dei trasporti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se risponda al vero che presso la motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta gli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si effettuano con questionari non aggiornati ovvero non riportanti una serie di nuovi segnali stradali approvati con decreto ministeriale del 26 luglio 1989, nonostante che lo stesso

decreto avesse espressamente disposto che la predetta segnaletica doveva essere oggetto di domande d'esame;

2) se risponda al vero che il direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta ricorre costantemente a prestazioni di lavoro straordinario previsto dall'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per prestazioni di normale lavoro istituzionale che dovrebbe rientrare nel normale orario di servizio (esami patenti e revisioni autoveicoli);

3) relativamente agli anni 1989 e 1990, il numero delle ore di lavoro straordinario riconosciuto a ciascun dipendente della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta ai sensi della citata legge n. 870 del 1986, oltre quello pagato dallo Stato;

4) se risponda al vero che le licenze di trasporto di merce per conto proprio vengono rilasciate da una anomala commissione di due unità, mentre l'articolo 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, prevede una speciale commissione composta da 10 membri;

5) se risponda al vero che l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta, in violazione a quanto disposto dall'articolo 36 della citata legge n. 298 del 1974, non ha provveduto allo scadere del quinquennio dalla data di rilascio della licenza di trasporto merce in conto proprio, alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali furono rilasciate le licenze e, in caso negativo, alla revoca delle licenze stesse e alla cancellazione dei titolari dall'elenco degli autotrasportatori in conto proprio.

(4-06275)

(7 maggio 1991)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

1) Gli esami per il conseguimento della patente di guida si effettuano con questionari identici in tutta Italia, predisposti da questa amministrazione e aggiornati ai nuovi programmi di esame previsti dal decreto ministeriale del 6 giugno 1988, n. 262, per tutti i candidati che hanno presentato la relativa domanda di ammissione dopo il 15 dicembre 1990.

Il decreto del 26 luglio 1990, che introduce la nuova serie di segnali stradali, stabilisce i termini (31 dicembre 1992) entro i quali devono essere sostituiti i vecchi segnali.

I nuovi programmi di esame, che prevedono domande sui nuovi segnali, sono in preparazione e prossimamente disponibili.

2) L'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, prevede che, a richiesta degli interessati, le operazioni tecniche di competenza della motorizzazione civile e trasporti in concessione possono essere effettuate presso le loro sedi con tutte le spese a carico e, ove tali operazioni siano svolte oltre il normale orario di ufficio, sono a carico degli stessi anche i compensi per lavoro straordinario.

Pertanto, il pagamento delle prestazioni rese dal personale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta, oltre il

normale orario di servizio, presso i privati ed a loro richiesta, non possono che essere a carico dei richiedenti stessi pur trattandosi di operazioni che, istituzionalmente, rientrano tra i compiti della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

3) Relativamente al numero complessivo delle ore di lavoro straordinario in conto privato effettuato da ciascun dipendente della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta negli anni 1989-1990, si allegano in copia due distinte, una per ogni anno, contenenti i nomi dei dipendenti e il numero delle ore liquidate ad ognuno di loro.

4) Le commissioni di cui all'articolo 33 della legge n. 298 del 1974, da nominare con distinti decreti ministeriali per ogni ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, per vari motivi di ordine burocratico e finanziario, non sono state ancora costituite.

Nel frattempo, ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 1977, n. 2210, i compiti di tali commissioni sono svolti dalle commissioni consultive provinciali (istituite con decreto del Ministero dei trasporti 23 settembre 1968) i cui componenti (direttore dell'ufficio provinciale, rappresentante della prefettura, delle associazioni sindacali provinciali degli autotrasportatori, rappresentante degli autotrasportatori in conto proprio, rappresentante dell'utenza) senza diritto a compensi, sono nominati dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione su designazione degli organi preposti, previsti dal decreto ministeriale predetto.

Comunque, il direttore dell'ufficio provinciale di Caserta è stato invitato a procedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione di membri componenti la commissione consultiva, che non partecipano da tempo, per motivi vari, alle riunioni della medesima, richiedendo agli organi competenti (prefettura, camera di commercio, associazioni di categoria) nuove designazioni.

5) Quanto alla normativa prevista all'articolo 36 della citata legge n. 298 del 1974, si precisa che le relative disposizioni applicative del suddetto articolo non sono state emanate e pertanto gli uffici provinciali procedono ai controlli quinquennali, nei limiti in cui ciò è consentito dalle numerose incombenze e dagli organici in disponibilità degli uffici stessi.

Per quanto si riferisce in particolare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta si è provveduto a richiedere una puntuale osservanza della normativa di cui all'articolo 36 della suddetta legge.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(12 novembre 1991)

ALLEGATO 1

ORE COMPLESSIVE DI LAVORO STRAORDINARIO IN CONTO PRIVATO LIQUIDATE AL SOTTOELENCATO PERSONALE NELL'ANNO 1989

1)	Falco Antonio	N.	70
2)	Aurilio Gaetano	»	425
3)	Fioretti Mario	»	133
4)	Falco Vincenzo	»	90
5)	Di Matteo Anna Maria	»	160
6)	Falvo Michele	»	360
7)	Sciaudone Giovanni	»	315
8)	Di Ture Giuseppe	»	390
9)	Lauro Armando	»	160
10)	Nuzzolo Stefano	»	115
11)	Cioffi Roberto	»	200
12)	D'Alessio Daria	»	170
13)	Iuliano Pasquale	»	173
14)	Parisi Giovanni	»	224
15)	Izzo Giovannantonio	»	70
16)	Gagliardi Raffaele	»	15
17)	Esposito Ernesto	»	20
18)	Chianese Mauro	»	35
19)	Zebro Cesare	»	10
20)	Russo Alfredo	»	10
21)	Quarto Carlo	»	10
22)	Palma Salvatore	»	40
23)	Benvenuto Amedeo	»	5
24)	Catalano Luciano	»	25
25)	Raimondo Giuseppina	»	25
26)	Masullo Gennaro	»	20
27)	Sorrentino Domenico	»	10
28)	Somma Vincenzo	»	30
29)	Corvino Pasquale	»	355
30)	De Cesare Quirino	»	40

ALLEGATO 2

ORE COMPLESSIVE DI LAVORO STRAORDINARIO IN CONTO PRIVATO LIQUIDATE AL SOTTOELENCATO PERSONALE NELL'ANNO 1990

1)	Falco Antonio	N.	65
2)	Aurilio Gaetano	»	255
3)	De Chiara Biagio	»	125
4)	Fioretti Mario	»	240
5)	Falco Vincenzo	»	105
6)	Di Matteo Anna Maria	»	280
7)	Falvo Michele	»	280
8)	Pirozzi Angela	»	230
9)	Sciaudone Giovanni	»	330
10)	Di Ture Giuseppe	»	327

11) Lauro Armando ..... » 285
12) Di Domenico Angelina ..... » 20
13) Nuzzolo Stefano ..... » 265
14) Cioffi Roberto ..... » 300
15) D'Alessio Daria ..... » 315
16) Iuliano Pasquale ..... » 330
17) Parisi Giovanni ..... » 305
18) Izzo Giovannantonio ..... » 255
19) Gagliardi Raffaele ..... » 55
20) Esposito Ernesto ..... » 60
21) Chianese Mauro ..... » 100
22) Zebro Cesare ..... » 105
23) Pommella Concetta ..... » 50
24) Russo Alfredo ..... » 100
25) Quarto Carlo ..... » 95
26) Palma Salvatore ..... » 165
27) Benvenuto Amedeo ..... » 90
28) Catalano Luciano ..... » 70
29) Masullo Gennaro ..... » 110
30) Sorrentino Domenico ..... » 115
31) Somma Vincenzo ..... » 145
32) Corvino Pasquale ..... » 335
33) De Cesare Quirino ..... » 60
34) Esposito Antonio ..... » 160

MANCIA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se sia a conoscenza delle difficoltà che vengono rappresentate dagli operatori dei settori produttivi (soprattutto della piccola e media industria e dell'artigianato) i quali - essendo sottoposti al regime dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che prevede l'iscrizione a ruolo di un terzo dell'imposta accertata dagli uffici preposti - sono obbligati a provvedere all'immediato esborso della maggiore imposta accertata che sovente è molto elevata e non di rado non trova conferma neppure nell'accertamento definitivo;

se non ritenga opportuno effettuare una verifica presso i competenti uffici tributari per accertare se le proteste sollevate hanno quel fondamento e quella diffusione che, almeno per alcune zone delle Marche, vengono lamentati con preoccupazione ed insistenza;

se, infine, ove il fenomeno segnalato trovasse più generale riscontro nei dati dell'amministrazione finanziaria, nel senso che i casi in cui l'iscrizione a ruolo supera il tributo dovuto in via definitiva sono abbastanza frequenti, non ritenga necessario, anche per evidenti ragioni di equità fiscale, proporre una modifica all'attuale regime.

(4-03647)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento alle difficoltà lamentate da taluni operatori di settori produttivi operanti soprattutto nelle Marche e

sottoposti al regime procedurale della riscossione, il quale comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta accertata dagli uffici periferici competenti, si porta a conoscenza quanto appreso dagli uffici finanziari di Ancona.

Il numero dei casi in cui l'imposta conseguente all'imponibile definitivamente stabilito in sede contenziosa è risultata inferiore a quella iscritta ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può considerarsi in genere molto contenuto o addirittura assente totalmente.

Si è in grado altresì di precisare che, in linea di massima, il fenomeno si riscontra in quelle fattispecie nelle quali si verifica l'annullamento completo dell'accertamento del competente ufficio delle imposte dirette, per difetto di motivazione o carenza di presupposti.

Si può comunque assicurare che gli uffici interessati, in perfetta osservanza del disposto dell'articolo 40 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, provvedono sempre al rimborso della maggiore imposta iscritta a ruolo subito dopo la notifica delle decisioni delle commissioni tributarie, nei vari gradi del contenzioso.

Non va infine sottaciuto che talora alcuni contribuenti cadono nell'errore interpretativo consistente nel ritenere che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 consentirebbe iscrizioni solo nel periodo compreso tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e la data di presentazione del ricorso.

Invero come conseguenza di tale erronea interpretazione si avrebbe l'ulteriore assunto che il ricorso farebbe venire meno l'iscrizione provvisoria a ruolo mentre la legge la prevede proprio a seguito del ricorso.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(13 novembre 1991)

MANTICA. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 4 maggio 1990 prevede che, in merito all'attività delle società non bancarie che raccolgono il risparmio fra il pubblico e lo utilizzano per finanziamenti, la Banca d'Italia dovrà verificare che non si tratti di esercizio di attività bancaria;

che, secondo la Consob, la società Intermercato, che offre rendimenti del 6 per cento a 3 mesi, del 12 per cento a 6 mesi e del 25 per cento a 12 mesi, attraverso rubriche televisive del *network* Retemia opera una illecita sollecitazione del pubblico risparmio,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se siano state già predisposte le necessarie verifiche della Banca d'Italia;

b) se il giudizio della Consob, trasmesso alla magistratura, sia stato trasmesso agli organi di vigilanza;

c) quando si potranno conoscere i risultati delle indagini attualmente in corso da parte della Guardia di finanza;

d) se tutto ciò non configuri la società Intermercato come una banca di fatto e quali responsabilità in tal caso abbiano gli amministratori nei confronti dei risparmiatori;

e) se la Banca d'Italia, di certo o il Ministro del tesoro, non debba svolgere corretta informazione verso i risparmiatori avvertendoli dei rischi di carattere economico e giuridico che esistono quando si operi con finanziarie che remunerano con tassi fissi il denaro raccolto e poi li impiegano in attività di erogazione od altro.

(4-05004)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le attività finanziarie realizzate dalla società Primomercato, appartenente al gruppo Intermercato.

Al riguardo, si fa presente che la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) è più volte intervenuta, con proprie delibere, vietando, ai sensi dell'articolo 18, comma quarto, *sub* articolo 1, della legge n. 216 del 1974, l'esecuzione di operazioni di vendita di azioni e di sottoscrizione di contratti poste in essere da società del gruppo Intermercato.

La Consob, inoltre, sulla scorta delle informazioni acquisite, ha provveduto ad inoltrare denunce all'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'eventualità che nei fatti segnalati potesse configurarsi l'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1-18 della citata legge n. 216 del 1974.

Si soggiunge, infine, che sull'argomento è stata fornita ampia informativa dal presidente della Consob il 27 marzo 1991, nel corso dell'audizione presso la Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente l'attività di raccolta di risparmio effettuata da società del gruppo Intermercato.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(18 novembre 1991)

MONTINARO, ARGAN. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale 9 marzo 1989, ha revocato il vincolo sull'immobile denominato «Palazzo Freda» in Foggia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, imposto con decreto ministeriale 10 luglio 1970;

che, in data 5 aprile 1991, è stata rilasciata dal comune di Foggia l'autorizzazione sindacale per la «ristrutturazione edilizia» dello stesso edificio;

considerato:

che, in assenza di pianificazione particolareggiata comunale, la città registra un pullulare di interventi all'interno del centro storico, che, per lo scempio che producono, determinano vibrate proteste da parte di associazioni culturali, categorie professionali, privati cittadini, esponenti politici più sensibili ai problemi del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della città, nonchè interventi di sequestro da parte della magistratura,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) i motivi in base ai quali nel decreto ministeriale 9 marzo 1989 veniva revocato il preesistente vincolo del 10 luglio 1970;

b) se la rimozione del vincolo sia stata decisa previo conforme parere del competente comitato di settore;

c) se il Ministro per i beni culturali e ambientali consideri corretta operazione di restauro e riuso di un edificio storico il mantenimento della figura esterna, alterando la distribuzione degli spazi interni, dotati di pregevoli decorazioni del XVII e XVIII secolo;

d) se il sovraintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia abbia vigilato sul rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di codesto Ministero del 9 marzo 1989, anche attraverso il proprio rappresentante in seno alla commissione edilizia comunale di Foggia, dottor ingegner Antonio Guerrieri, che tra l'altro risulta progettista dell'intervento di ristrutturazione in argomento, oltre che di altri interventi edilizi all'interno del centro storico di Foggia (demolizione e ricostruzione di un edificio in continuità della settecentesca chiesa dell'Addolorata, demolizione e ricostruzione di altro edificio retrostante la stessa chiesa dell'Addolorata e prospicente via Manzoni).

(4-06626)

(2 luglio 1991)

RISPOSTA. – Con decreto ministeriale del 10 luglio 1970 veniva dichiarato l'interesse, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, del Palazzo Freda sito in Foggia.

A seguito del riesame della situazione di conservazione del citato immobile anche a mezzo di sopralluogo ispettivo, effettuato in data 10 aprile 1987 alla presenza del rappresentante della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, considerate le avanzate condizioni di fatiscenza e degrado strutturale dell'edificio, sulla base della documentazione prodotta dalla predetta soprintendenza, veniva emanato il decreto ministeriale 9 marzo 1989 di revoca del vincolo diretto e di contestuale assoggettamento del cespite a vincolo di rispetto, *ex* articolo 21 della citata legge, nei confronti della frontistante chiesa di San Domenico.

Tale provvedimento non è stato preceduto da parere del comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, poichè non previsto espressamente dalla norma; il decreto medesimo, tra l'altro, prescrive l'obbligo dell'approvazione, da parte del soprintendente, dei progetti di ristrutturazione dell'edificio esistente, realizzabili a determinate condizioni.

Nell'esercizio del potere di vigilanza, la soprintendenza, con nota n. 13790 del 16 ottobre 1991, ha inoltrato al competente ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici il progetto del previsto intervento di ristrutturazione, esprimendo parere negativo poichè risultato in contrasto con le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1989, teso a mantenere l'attuale configurazione volumetrica e ambientale della quinta urbana prospiciente la chiesa del convento di San Domenico.

Peraltro è in corso l'estensione del vincolo di rispetto ai sensi dell'articolo 21 della citata legge su altri edifici, in analogia a quanto già avvenuto per l'immobile in argomento.

Per quanto concerne, infine, il comportamento dell'ispettore onorario della soprintendenza di Bari (ingegner A. Guerrieri) in merito al caso specifico, all'attività professionale e a quella svolta in seno alla commissione edilizia, il soprintendente di Bari ha comunicato quanto segue:

la carica di ispettore onorario non preclude ad un libero professionista la possibilità di esercitare la propria attività;

l'essere stato, poi, il suddetto ispettore onorario progettista della ristrutturazione dell'immobile in argomento o di altri interventi edilizi ricadenti nel centro storico di Foggia non ha costituito, per la soprintendenza, elemento di debolezza nell'esprimere le proprie valutazioni;

in seno alla commissione edilizia il suddetto ispettore onorario non ha potuto esercitare, fino ad oggi, alcuna vigilanza, atteso che il comune di Foggia ha – erroneamente – rilasciato, in merito al precitato progetto di ristrutturazione del Palazzo, Freda, atto di autorizzazione, che non prevede il parere vincolante della commissione edilizia.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(21 novembre 1991)

MONTINARO, MACALUSO, IANNONE, CANNATA, PETRARA, LOPS, IMPOSIMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che la Commissione parlamentare antimafia è intervenuta in Capitanata per due volte e, in un suo documento, votato unitariamente, ha dichiarato l'assoluta pericolosità della situazione, evidenziando la sottovalutazione del fenomeno da parte di alcuni settori della magistratura, di alcune autorità locali e la mancanza di coordinamento tra i mezzi di intelligenza e quelli di repressione; individuando nella mancata approvazione del piano regolatore generale di Foggia, in alcune attività agricole e in determinate «forze finanziarie» dedite all'usura, i nodi cruciali del complesso fenomeno clientelare-economico-malavitoso che incombe sulla Capitanata;

che la situazione in questi ultimi mesi si è ancora più aggravata, con numerosi tentativi di omicidio a danni di costruttori e di imprenditori (è recente notizia di cronaca la morte, a seguito di ferimento, del commerciante di Pergola);

constatato il continuo allarme espresso da forze sociali, culturali e politiche, tra cui spicca per incisività quella dell'Arcivescovo metropolita di Foggia e per delicatezza (inerente alla funzione) quella espressa nel consiglio comunale di Foggia dall'assessore ai lavori pubblici geometra Chirolli, che ha denunziato interessi interni ed esterni al consiglio comunale che hanno determinato il mancato varo del piano regolatore generale ed ha richiesto la massima attenzione per i problemi urbanistici, che hanno causato la nomina del commissario *ad acta* da parte della giunta regionale per il piano regolatore generale di Foggia; tale nomina, a giudizio dello stesso assessore, presumibilmente è stata fatta dalla giunta perchè preoccupata dai fenomeni messi in evidenza dalla Commissione antimafia,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intenda assumere per indagare su ogni possibile o ipotizzabile rapporto tra ambienti politici, settori economici e ambienti malavitosi e comunque su ogni possibile interferenza di interessi illegittimi nei vari settori e in particolare in quello urbanistico.

(4-04579)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I pericoli, denunciati dagli onorevoli interroganti, di possibili connessioni tra ambienti politici, settori economici e ambienti malavitosi nella vita amministrativa della Capitanata sono oggetto di accurati accertamenti della magistratura.

A tal fine, la procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia ha da tempo avviato indagini per acquisire concreti elementi di riscontro a quanto emerso nel dibattito, tenuto il 6 marzo 1990 in seno al consiglio comunale di Foggia, e, in particolare, per verificare la consistenza delle denunce dell'assessore ai lavori pubblici Salvatore Chirolli.

Per quanto concerne, poi, l'adozione dello strumento urbanistico di Foggia, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, la regione Puglia ha più volte invitato la civica amministrazione ad adottare i provvedimenti occorrenti.

A seguito degli interventi surrogatori della regione, l'amministrazione comunale di Foggia ha avviato la concreta elaborazione del Piano regolatore generale.

La regione si riserva, comunque, di intervenire nuovamente qualora da parte del comune non si giunga all'adozione dello strumento urbanistico.

La mancata realizzazione del piano di sviluppo edilizio della città dauna ha certo influito negativamente sull'occupazione, ma non risultano al momento provate, dalle indagini della questura, connessioni con le manifestazioni criminali.

È, in ogni caso, da escludere qualsiasi sottovalutazione delle dimensioni del fenomeno criminale a Foggia sia da parte delle forze di polizia sia da parte della magistratura.

Per quanto riguarda il primo versante, ci si è sempre preposti di realizzare il massimo coordinamento possibile fra mezzi di intelligenza e mezzi di repressione, obiettivo ulteriormente accentuato grazie al potenziamento, soprattutto qualitativo, delle forze dell'ordine, e alle recenti iniziative legislative del Governo.

Analogo impegno viene profuso dalle magistrature inquirente e giudicante, che hanno proceduto, e procedono, sulla base dei dati obiettivi ed incontrovertibili del fenomeno, quali risultano dalle acquisizioni giudiziarie.

Il caso specifico, posto dagli onorevoli interroganti, ripropone comunque l'esigenza di misure più efficaci per recidere il nodo cruciale dei collegamenti tra mondo della criminalità e vita politica e amministrativa.

In questa direzione sono state avviate significative iniziative legislative, come quelle contenute nel cosiddetto «quadrifoglio», delle quali la più importante è costituita dal disegno di legge che prevede norme dirette ad intervenire all'origine del procedimento elettorale, e cioè nella fase di preparazione delle candidature.

È imminente la discussione presso il Senato della Repubblica, dopo il voto favorevole della Camera dei deputati, di questo disegno di legge, cui il Governo attribuisce grande importanza per conferire efficacia di vincolo giuridico ai criteri, elaborati nella materia dalla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia con il codice di autoregolamentazione dei partiti.

Completa il panorama degli interventi governativi la recente normativa con la quale il Parlamento ha convertito in legge un'iniziativa d'urgenza del Governo, che ha introdotto disposizioni fortemente innovative per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali inquinati dalla criminalità organizzata.

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

(21 novembre 1991)

PELLEGRINO Giovanni. – *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* - Premesso:

che i medici pensionati titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) *ex* articolo 48 della legge n. 833 del 1978, non percepivano l'indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico in godimento, ma il trattamento integrativo sostitutivo costituito dalle quote di carovita all'interno del rapporto convenzionale;

che ciò avveniva in forza del combinato disposto dell'articolo 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (che vietava il pagamento dell'indennità integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie che prestassero opera retribuita in favore dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni) e di apposite clausole degli accordi collettivi nazionali succedutisi nel tempo *ex* articolo 48 della legge n. 833 del 1978 (che collegavano alla mancata percezione

dell'indennità integrativa speciale, dipendente dall'instaurarsi del rapporto convenzionale, il diritto al trattamento integrativo costituito dalle quote di carovita);

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 566 del 1989, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica, l'articolo 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, in quanto carente della previsione di un limite al di sotto del quale il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione della nuova attività lavorativa deve ritenersi ammissibile, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa;

che l'amministrazione del Tesoro, mentre ha ritenuto che la indennità integrativa speciale doveva rimanere sospesa nei confronti dei titolari di pensioni ordinarie che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi, sia pubblici sia privati, in applicazione del generale disposto dell'articolo 17, primo comma, della legge n. 833 del 1978, tuttora in vigore, per i medici pensionati titolari di convenzioni con il SSN *ex* articolo 48 della legge n. 833 del 1978, ha determinato di ripristinare il beneficio dell'indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico anche indipendentemente da una richiesta dell'interessato; ed al contempo ha segnalato alle unità sanitarie locali la necessità di sospendere con la medesima decorrenza il pagamento delle quote di carovita;

che le unità sanitarie locali, sia pure in maniera disordinata e discontinua, si stanno adeguando alle istruzioni ministeriali;

considerato:

che per molti medici pensionati le quote di carovita avevano un importo maggiore della ripristinata indennità integrativa speciale ed inoltre concorrevano alla determinazione della indennità di fine rapporto;

che, almeno nella ipotesi considerata, l'articolo 89, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, può ritenersi non inciso da una pronuncia di incostituzionalità, atteso che la sospensione dell'indennità integrativa speciale appare pienamente giustificata dalla corresponsione di un alternativo trattamento integrativo addirittura più favorevole;

che la diversa determinazione adottata per i dipendenti di enti pubblici e privati (per i quali i titolari di pensione l'indennità integrativa speciale resta sospesa) e i medici titolari di convenzione, non appare giustificata, stante l'assimilabilità dei due rapporti, per lo specifico profilo considerato, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale che sottolinea il carattere parasubordinato dei rapporti convenzionali in discorso;

che appunto su tale duplice ed integrato presupposto gli accordi collettivi, approvati con decreti del Presidente della Repubblica nn. 314, 315 e 316 del 1990, anche successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale hanno continuato a prevedere che l'instaurarsi del rapporto convenzionale con medici pensionati determina la sospensione dell'indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico e il correlativo diritto alla percezione delle quote di carovita sul rapporto convenzionale;

che in ogni caso l'aver escluso la possibilità per i medici pensionati di optare per il trattamento integrativo ritenuto più favorevole appare in contrasto con i princìpi generali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione della Repubblica,

l'interrogante chiede di conoscere dai Ministri in indirizzo quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per rimuovere una situazione di palese ingiustizia e che già sta dando luogo ad un vasto contenzioso.

(4-06979)

(3 ottobre 1991)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio.

In merito allo specifico problema, prospettato nell'atto parlamentare summenzionato, riguardo al trattamento economico «integrativo» spettante ai medici pensionati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, si può precisare quanto segue.

Gli «accordi collettivi nazionali» che - come ricordato nell'interrogazione - regolano i rapporti giuridici ed economici fra le strutture del Servizio sanitario nazionale e detti medici convenzionati nei confronti dei sanitari pensionati prevedono, effettivamente, la corresponsione di quote del cosiddetto «carovita», quale trattamento integrativo sostitutivo della normale «indennità integrativa speciale» collegata al trattamento pensionistico, loro non versata per effetto dell'incarico «convenzionale» di cui risultano titolari. L'erogazione di quest'ultima in tale fattispecie era stata, infatti, a suo tempo sospesa da parte delle tesorerie provinciali in base all'interpretazione data dal Consiglio di Stato - sezione III, con parere n. 18 del 1983, dell'articolo 99, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Sopravvenuta, poi, la sentenza n. 566 del 13-22 dicembre 1989, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione, ovviamente le stesse tesorerie provinciali hanno ritenuto di dover ripristinare l'erogazione della normale «indennità integrativa speciale» nei riguardi dei medici convenzionati titolari di pensione.

È accaduto, peraltro, che una parte di essi, in aperto contrasto con lo spirito «equitativo» di detta sentenza della Corte costituzionale, per effetto della contestuale cessazione della corresponsione delle quote di «carovita», loro in precedenza versate quale trattamento integrativo sostitutivo, abbia subìto un indubbio pregiudizio economico.

Preso atto di siffatta, incresciosa situazione, le «parti» firmatarie del vigente «accordo collettivo nazionale» per evidenti considerazioni di equità hanno ritenuto di dover, comunque, assicurare a detti sanitari convenzionati livelli di trattamento economico non inferiori a quelli di cui beneficiavano per effetto delle clausole contrattuali loro applicabili anteriormente alla surrichiamata sentenza della Corte costituzionale.

Ciò ha fatto sì che le «parti» stesse abbiano recentemente sottoscritto specifiche modifiche integrative degli accordi contrattuali in vigore, per effetto delle quali le unità sanitarie locali interessate saranno obbligate a corrispondere ai medici in parola l'eventuale differenza più favorevole fra le quote di «carovita» in precedenza loro

attribuite e l'«indennità integrativa speciale» loro spettante a decorrere dal 1° gennaio 1990.

È conseguente cura di questo Ministero assicurare il relativo *iter* amministrativo di tali accordi contrattuali integrativi, che diverranno, ovviamente, esecutivi con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei necessari decreti presidenziali di attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(13 novembre 1991)

PERUGINI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere se sia a conoscenza che il sistema di condizionamento d'aria nell'aeroporto di Fiumicino è alquanto difettoso.

Infatti, si deve rilevare che nella sala dello scalo per Milano il condizionamento è eccessivo, mentre nel salone dello scalo nazionale, dal n. 9 al n. 14, è quasi inesistente.

(4-06481)

(18 giugno 1991)

RISPOSTA. – Si rappresenta che gli impianti di climatizzazione del sistema di condizionamento sullo scalo di Fiumicino, compresa la zona partenze Milano, funzionano regolarmente a regime estivo dal mese di maggio, mantenendo all'interno dei locali una temperatura di 24 C + 1 C ed il 55 per cento + 5 per cento di umidità relativa (valori ottimali secondo tabelle ASHRAE – Guide and data book – edizione 1965 e 1966).

Tali valori sono rilevati in 3 fasce orarie da un sistema di telecontrollo centralizzato.

Si aggiunge, peraltro, che, nel periodo giugno-agosto 1991 non si sono riscontrate anomalie di rilievo sulle temperature nè si è verificato alcun fuori servizio di impianti ad eccezione di brevi periodi di mancanza di energia elettrica da parte dell'Enel.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(12 novembre 1991)

PINNA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni alle norme per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, stabilisce che le commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico specialista in medicina legale;

che tale figura di specialista non è presente o lo è in numero insufficiente in alcune aree del paese, e fra queste nella provincia di

Nuoro, nè è possibile reperirla nel restante territorio regionale perchè già impegnata in altre commissioni o comunque non disponibile;

che in conseguenza di tale situazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 295 del 1990, nessuna commissione ha potuto operare in provincia di Nuoro, nonostante giacciano circa 20.000 domande in attesa di accertamento;

che tutto ciò provoca una inaccettabile lesione del diritto alla sicurezza e alla salute dei cittadini più indifesi e un aggravio al loro bilancio per mancata esenzione dai *ticket*, dà luogo a situazioni personali estremamente penose, offensive della dignità della persona, viola le stesse disposizioni della legge n. 295 del 1990, che fissa in un anno il termine perchè siano definite dalle nuove commissioni le domande giacenti presso le precedenti commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per rimuovere una situazione che genera disparità fra i cittadini delle diverse realtà del paese;

in particolare, se non ritenga di adottare gli opportuni provvedimenti di deroga, consentendo alle USL che sono prive degli specialisti richiesti dalla legge n. 295 del 1990, fino a che non ne disporranno *in loco*, la costituzione delle commissioni di accertamento di invalidità mediante l'impiego di figure di medici specialisti, disponibili nel territorio, equiparabili o similari a quelle di medico legale, oppure, in via del tutto eccezionale e transitoria, autorizzando la regione Sardegna ad avvalersi della struttura dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro, già utilizzata a tal fine in passato.

(4-06402)

(23 maggio 1991)

RISPOSTA. – Sul problema dell'operatività delle nuove commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile nella provincia di Nuoro, dopo aver acquisito, per competenza, gli indispensabili elementi conoscitivi dalla regione Sardegna si è in grado di comunicare quanto segue.

Proprio nella consapevolezza delle possibili difficoltà operative connesse alle modifiche in materia introdotte dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, ed in particolare dalla nuova composizione delle relative commissioni medico-legali da essa prevista, l'assessorato regionale sardo all'igiene, sanità ed assistenza sociale, con propria circolare telegrafica del 21 gennaio 1991 aveva provveduto a sensibilizzare al riguardo le unità sanitarie locali della regione, prospettando loro la possibilità, per tutti i casi in cui non risultasse possibile reperire medici specializzati in medicina legale in base ad accertamenti ufficialmente condotti dai comitati di gestione e convalidati dallo stesso assessorato regionale, di affidare la presidenza di dette commissioni anche a medici sprovvisti di tale specializzazione, purchè prioritariamente individuati fra sanitari specialisti in medicina del lavoro od igiene pubblica, dipendenti dalle unità sanitarie o con esse convenzionati.

Poste tali premesse, successivamente anche il rappresentante del Governo per la regione Sardegna, sollecitato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ha inteso condurre una ricognizione generale sullo stato di funzionamento nel territorio della regione di dette commissioni mediche, sensibilizzando a sua volta le autorità locali competenti perchè accelerassero al massimo le relative procedure di avvio, al fine di ridurre al più presto il notevole volume di pratiche ancora inevase, a doverosa salvaguardia delle giuste aspettative degli interessati.

In tal senso, subito dopo la loro nomina, sono stati interessati anche gli «amministratori straordinari», subentrati nella gestione delle unità sanitarie locali.

L'insieme di tali interventi ha, indubbiamente, prodotto i suoi frutti, poichè dai dati pervenuti dalla regione Sardegna risulterebbe che, in sostanza, già a fine dello scorso mese di giugno la preesistente situazione di carenza nella provincia di Nuoro si sia normalizzata.

Infatti, risulta delineato il seguente quadro:

per l'USL n. 6 di Macomer la commissione medica prevista da detta legge n. 295 del 1990 era stata costituita dal relativo comitato di gestione fin dall'8 gennaio 1991, essendo stato possibile nominarne presidente un medico specialista in medicina legale, ed ha iniziato i propri lavori in data 15 aprile 1991;

per l'USL n. 7 di Nuoro, in applicazione delle indicazioni fornite dall'assessorato regionale alla sanità e, successivamente, anche dal Ministero del tesoro, con deliberazione divenuta esecutiva il 15 maggio 1991 è stato possibile nominare 5 commissioni mediche, di cui 2 a Nuoro città, ed una ciascuna per i comuni di Bitti, Gavoi e Dorgali;

per l'USL n. 10 di Sorgono, individuato come presidente un medico specialista in medicina legale, la relativa commissione medica è stata costituita con deliberazione divenuta esecutiva il 4 giugno 1991 ed ha iniziato la propria attività nel corso dell'estate;

per l'USL n. 11 di Isili, infine, tale nomina si è resa possibile, sempre in attuazione delle surrichiamate indicazioni applicative, provvedendovi con deliberazione esecutiva dal 18 giugno 1991, attraverso la prevista presidenza di un medico specialista in medicina del lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(9 novembre 1991)

PIZZO. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'interno.* - Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per far fronte alla gravissima situazione di emergenza determinatasi in molte parti del territorio nazionale, e in particolare in Sicilia, dove, a seguito delle avversità meteorologiche delle ultime settimane, si sono riscontrati danni ingenti e perdite di vite umane.

(4-07058)

(17 ottobre 1991)

RISPOSTA. – Le gravi avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre il nostro territorio hanno provocato i danni più ingenti nella regione Sicilia, dove il nubifragio ha provocato anche 15 morti: 6 nella provincia di Enna e 3 dispersi, 4 nella provincia di Caltanissetta, 5 nella provincia di Agrigento, di cui 2 nel comune di Canicattì e 3 a Licata.

Questo Dipartimento ha provveduto immediatamente ad inviare nella regione un nucleo di valutazione composto da funzionari tecnici del Dipartimento, con il compito di fornire una prima quantificazione dei danni.

Dalla relazione del predetto nucleo di valutazione risulta che il maltempo ha interessato in maniera particolare le province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento, dove si sono rilevati prevalenti danni alle zone agricole, con particolare riguardo alla viabilità minore di accesso ed alle opere di regimazione ed irrigazione.

I settori maggiormente colpiti, attesa la tipologia dell'evento, sono quello agricolo e quello delle attività industriali, commerciali ed artigianali; si sono registrati altresì danni alle infrastrutture e alle relative opere di presidio (rete viaria, regime idraulico, fognario) con aggiornamento dalle già diffuse situazioni di dissesto idrogeologico del territorio.

Nella città di Caltanissetta in 12 ore sono caduti 207,8 millimetri di pioggia con una punta massima di 75 millimetri in un'ora. Tale quantità d'acqua è superiore ad 1/3 della media annuale delle precipitazioni totali della zona. Tale eccezionale punta rappresenta per la città il primo caso critico in assoluto, a partire dall'anno 1935, quando il fenomeno, peraltro, si manifestò in misura più ridotta.

Punte di analoga intensità si sono registrate, comunque, anche in altri comuni.

La gravità degli eventi e gli ingenti danni segnalati anche dalle prefetture, dagli uffici del Genio Civile e dagli enti territoriali hanno reso necessaria l'emanazione del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, al fine di porre in essere le necessarie misure di intervento e gli ausili finanziari dello Stato ad integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati.

L'articolo 1 del predetto provvedimento prevede, invero, una integrazione del Fondo per la protezione civile di 40 miliardi per attivare, mediante emanazione di apposite ordinanze, la immediata esecuzione di opere di somma urgenza.

Sempre il predetto articolo prevede lo stanziamento di 130 miliardi, da ripartire tra le regioni Toscana e Sicilia, per l'esecuzione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria ed alle opere di presidio e per la sistemazione delle più urgenti situazioni di dissesto idrogeologico.

La predetta ripartizione avverrà previa valutazione dei programmi di intervento che le regioni sono tenute a predisporre sulla base di prefissati criteri di priorità ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino.

Si è infatti ritenuto opportuno, attesa la limitatezza delle risorse economiche stanziate a fronte dei ben più rilevanti danni, introdurre criteri atti a privilegiare l'esecuzione degli interventi diretti, in primo

luogo, ad eliminare situazioni di pericolo, poi quelli finalizzati al ripristino delle infrastrutture essenziali ed infine quelli, comunque urgenti, diretti alla riparazione od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture danneggiate.

Il provvedimento in argomento dispone, ancora, interventi in agricoltura da attivare secondo le procedure di settore stabilite dalla legge n. 590 del 1981 prevedendo, a tal fine, un rifinanziamento, per l'anno 1992, del Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla medesima legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in proposito, ha fatto presente che sono in corso le procedure istruttorie intese alla quantificazione dei danni ed alla individuazione delle zone ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica.

Sono stati altresì disposti interventi a favore dei settori industriali, commerciali ed artigianali danneggiati.

Il provvedimento, al fine di accelerare il complesso *iter* procedurale previsto dalla legge n. 50 del 1952, prevede che l'individuazione dei comuni destinatari delle provvidenze ai sensi della predetta legge n. 50 del 1952 avvenga mediante ordinanze del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È stato, infine, disposto, ad integrazione delle ordinarie disponibilità esistenti sui pertinenti capitoli, uno stanziamento aggiuntivo di 4 miliardi per l'anno 1991 da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

(22 novembre 1991)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

le ragioni per cui il signor Giovanni Pedde, figlio dell'ex direttore generale della Banca nazionale del lavoro Giacomo Pedde, è stato esentato dall'obbligo del servizio militare di leva negli anni 1988-1989 e se queste ragioni vadano ricercate in opportuni «disturbi passeggeri»;

se nello stesso periodo risulti che il signor Giovanni Pedde abbia frequentato uno *stage* negli USA, *stage* che il servizio militare gli avrebbe impedito di frequentare.

(4-05421)

(17 ottobre 1990)

RISPOSTA. – Le ragioni dell'esenzione dall'obbligo del servizio militare di leva, negli anni 1988-1989, del giovane Giovanni Pedde, vanno ricercate nella sua non idoneità fisica, definitivamente dichiarata in seguito ad accertamenti, da parte dell'Ospedale militare principale di Roma, dopo un periodo di rivedibilità di sei mesi.

Non si fa cenno alle cause della citata inidoneità in quanto, ai sensi della legge 22 novembre 1977, la comunicazione degli specifici motivi

può essere data, esclusivamente, ai diretti interessati che ne facciano richiesta ed alle pubbliche strutture mediche e sanitarie.

Non si dispone di elementi in ordine all'ultimo punto dell'interrogazione.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(4 novembre 1991)

POLLICE. - *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* - Per conoscere:

per quale motivo all'acquisto di una automobile usata, tra l'atto di compra-vendita e il rilascio al nuovo proprietario della carta di circolazione con relativa decretazione dell'avvenuto passaggio di proprietà, passino addirittura uno o due anni;

perchè il pubblico registro automobilistico, mentre si cura di una molto rapida attuazione del foglio complementare, non così agisca per la carta di circolazione;

quali eventuali interessi finanziari e di agenzie private si nascondano dietro questo assolutamente inaccettabile stato di cose.

(4-06114)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si solleva il problema del «passaggio di proprietà» per l'acquisto di un'automobile usata, si fa presente quanto segue, tenuto conto delle informazioni fatte pervenire dall'Automobile Club d'Italia sugli aspetti tecnici del problema.

Attualmente, il lasso di tempo necessario per il rilascio al nuovo proprietario di un autoveicolo della carta di circolazione contenente l'annotazione dell'avvenuto trasferimento di proprietà risulta notevolmente inferiore rispetto a quanto evidenziato dall'onorevole interrogante.

Intatti, l'eccezionale e costante impegno profuso dall'amministrazione e dalla generalità del personale ha ormai consentito di ridurre entro limiti del tutto accettabili i tempi tecnici necessari per ottenere l'espletamento delle formalità di istituto che, nella generalità dei casi, vengono eseguite in pochi giorni, o, al più, in un arco di tempo non superiore ai due mesi.

Situazioni di più accentuato arretrato sono presenti esclusivamente in casi del tutto eccezionali ed isolati presso pochissimi uffici del Pubblico registro automobilistico, dove sono peraltro in fase di avanzata realizzazione dei ben coordinati ed efficaci programmi di recupero che l'ente sta provvedendo ad intensificare ai fini di un sollecito conseguimento di un livello di pressochè integrale aggiornamento dell'istituto; al riguardo è appena il caso di aggiungere che le predette sporadiche situazioni di difficoltà operativa ancora esistenti - di cui è comunque previsto il completo superamento in prospettiva futura, in concomitanza con la piena attuazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 187 del 1990 in materia di integrale automazione del Pubblico

registro automobilistico – debbono essere messe in relazione con le ben note cause del tutto estranee alla volontà dell'Automobile Club d'Italia, costituite in particolare dal progressivo, vorticoso espandersi delle dimensioni che il fenomeno automobilistico sta venendo sempre più ad assumere e dal parallelo accentuarsi della già preoccupante carenza dell'organico dell'ente, ulteriormente aggravata dalle rigorose limitazioni imposte dalle normative via via succedutesi nel tempo in materia di assunzione di dipendenti di ruolo e straordinari.

Giova peraltro precisare che, ai sensi di quanto stabilito dalla legislazione vigente, la trascrizione del contratto di compravendita di un autoveicolo deve essere espressamente richiesta agli uffici provinciali del Pubblico registro automobilistico a cura delle parti interessate, che devono all'uopo redigere la relativa istanza scritta o produrre altresì il rispettivo titolo di acquisto, il foglio complementare e lo stampato necessario a consentire l'aggiornamento del registro matricolare esistente presso il competente ufficio della motorizzazione civile; la circolare n. 106 del 1° gennaio 1962 del Ministero dei trasporti prevede poi che, unitamente all'inoltro della sopradescritta documentazione o in un momento successivo, la carta di circolazione venga presentata al Pubblico registro automobilistico, che dovrà provvedere ad annotarvi il nominativo del nuovo proprietario, rilasciando nel frattempo all'interessato un estratto del documento destinato a sostituire temporaneamente a tutti gli effetti l'originale, secondo la previsione contenuta nell'articolo 60 del codice della strada.

In tale contesto è pertanto evidente che, essendo il compimento di tutte le formalità di istituto espressamente subordinato alla previa corretta presentazione della prescritta richiesta e della relativa documentazione, la sollecita definizione della pratica è in buona parte rimessa anche al tempestivo ed esatto assolvimento dei rispettivi oneri posti a carico dei contraenti, che, come è noto, si avvalgono spesso dell'ausilio di taluni operatori specializzati del settore automobilistico per porre in essere gli adempimenti di propria competenza, venendo conseguentemente ad assumere tutti i possibili rischi connessi ad un eventuale, imperfetto o tardivo espletamento del mandato.

Appare infine opportuno aggiungere che, nel caso in cui la parte acquirente risieda in un comune ricompreso in una provincia diversa rispetto a quella in cui l'autoveicolo usato è stato immatricolato, i tempi tecnici necessari all'aggiornamento della carta di circolazione sono suscettibili di subire una fisiologica dilatazione, rendendosi indispensabile attendere anche la reimmatricolazione della vettura prima di poter perfezionare il relativo *iter* procedurale.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(11 novembre 1991)

POLLICE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che è gravissima la decisione dell'ente Ferrovie dello Stato di «esternalizzare» il settore merci (piccole partite-colli celeri-bagagli) e di

passarlo all'Istituto nazionale trasporti, soprattutto perchè ancora una volta si premia il trasporto su gomma con tutte le relative conseguenze negative (inquinamento, spartizione delle grandi aree degli scali ferroviari);

che l'Istituto nazionale trasporti ha già gestito un pezzo del settore merci (messaggerie) con risultati piuttosto discutibili;

che nessun tipo di assicurazione viene fornita circa il futuro dei lavoratori interessati, che non sono stati neppure messi al corrente della decisione, e l'unica cosa certa sembra essere la cancellazione delle qualifiche che i lavoratori possedevano alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, in modo particolare i capigestione;

che sono in atto (a Milano centrale e Milano Porta Garibaldi) già forme di intimidazione individuali da parte dell'ente cui fanno da contraltare convenientissime mobilità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per verificare la limpidezza della decisione e dell'*iter* che sta seguendo l'ente Ferrovie dello Stato, nonchè le garanzie per i lavoratori interessati.

(4-06226)

(19 aprile 1991)

RISPOSTA. – L'«esternalizzazione» del settore merci in piccole partite trova fondamento giuridico nell'articolo 2 della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, che consente allo stesso di affidare ad altre imprese la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente gestire direttamente.

L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che l'affidamento della gestione del servizio merci all'Istituto nazionale trasporti consente:

a) economie di personale per un costo annuo stimato in circa 175 miliardi;

b) la riduzione dei costi per «manipolazioni» di merci valutata in circa 170 miliardi annui;

c) l'eliminazione di un passivo di 276 miliardi, pari alla differenza tra costi e ricavi del servizio a tutt'oggi.

Il provvedimento in parola tende pertanto a garantire l'efficienza del servizio, l'economia gestionale e l'incremento della produttività. Tale linea strategica è stata recepita nel contratto di programma 1991-92 (prima fase) stipulato tra l'ente Ferrovie dello Stato e questo Dicastero ed ha tra le varie finalità quella di promuovere opportune iniziative che consentano all'ente di realizzare una ristrutturazione finanziaria-patrimoniale tale da eliminare gli effetti negativi delle situazioni gestionali patrimoniali e finanziarie pregresse, determinatesi in presenza di regole e meccanismi incompatibili con una gestione di impresa.

Risponde inoltre alla necessità che l'ente Ferrovie dello Stato, per il conseguimento dei propri fini, proceda, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nella individuazione di tutte le opportunità di sviluppo presenti nel mercato dei trasporti sviluppando le proprie società partecipate con priorità nei settori bancari, assicurativi, di trasporto merci intermodale ed in piccole partite, eccetera,

anche mediante la dotazione di idonei strumenti di natura finanziaria per investimenti che abbiano un significativo ritorno economico.

Risponde anche ad una precisa direttiva ministeriale lo sforzo dell'ente di salvaguardare il patrimonio di risorse umane e materiali dell'Istituto nazionale trasporti attraverso una operazione di «privatizzazione» del capitale societario.

In ordine, infine, alle possibilità di conservazione del posto da parte dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato addetti al settore in questione, l'ente fa presente che è stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con il quale si è convenuto che l'ente – nel mantenere il pacchetto azionario di maggioranza della nuova INT-Holding ai fini di imporre la propria politica commerciale nel settore – dovrà garantire a tutti i lavoratori coinvolti le opportunità contrattuali (mobilità volontaria incentivata, opportuni percorsi professionali).

In particolare l'ente si è impegnato, nel rispetto dei tempi citati nel suddetto accordo, alla realizzazione di nuove e più opportune occasioni di lavoro per tutti i lavoratori interessati non prepensionabili.

In tale processo l'ente si è impegnato a determinare attività che richiedano ancor maggiore professionalità.

L'ente Ferrovie dello Stato fa presente che il piano di lavoro che si realizzerà a seguito di verifiche da effettuare in ambito compartimentale prevede il riassorbimento di tutto il personale viaggiante attraverso la mobilità verticale, al momento della definizione delle nuove declaratorie professionali. In tale contesto assume particolare rilevanza l'istituzione di agenzie viaggiatori delle Ferrovie dello Stato all'interno dei più importanti impianti, in aggiunta al potenziato servizio di biglietteria e di informazioni, da estendere in maniera uniforme nei punti più commerciali.

Inoltre, altro personale verrà proficuamente impegnato nell'area merci, in settori operativi nuovi oppure nell'assistenza pre- e post-vendita alla clientela, nell'assistenza tecnico-logistica – soprattutto per determinate categorie merceologiche – nel controllo di qualità sul servizio piccole partite, previ necessari corsi formativi.

In generale, nella declaratoria del personale delle gestioni dovrà essere prevista l'attività di agente di viaggio e di assistenza alla clientela, con adeguata collocazione professionale. Analoghe considerazioni di salvaguardia e di sbocchi derivanti dovranno essere previste per gli assistenti, gli ausiliari e i tecnici di stazione. L'intero pacchetto dinanzi menzionato si esplicherà nel rigoroso rispetto dell'unità contrattuale di categoria.

Analoghe operazioni di salvaguardia sono previste a favore del personale degli appalti impegnato nella «manipolazione» delle merci.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(12 novembre 1991)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, anche in relazione a una precedente interrogazione (in cui si

chiedeva se Licio Gelli, sotto lo pseudonimo di ingegner Luciani, frequentava il Ministero della marina in particolare nel periodo in cui la Presidenza del Consiglio, per lavori in corso, aveva trasferito alcuni uffici presso il Ministero della marina), se risponda al vero quanto si legge su «Il Sabato» del 20 aprile 1991 nell'articolo «La svolta di via Fani» in cui Adriano Sofri intervistato risponde: «Mi è stato detto che durante i giorni del rapimento Moro c'era una specie di comitato ombra che si occupava dell'emergenza. Questo gruppo di persone era insediato al Ministero della marina militare con la presenza personale di Licio Gelli». Sofri afferma anche che Licio Gelli «aveva a disposizione una stanza o un locale all'interno della Marina militare».

Per conoscere inoltre se siano state eseguite le ricerche per sapere se a Licio Gelli era stato consegnato un regolare «passi» sotto il nome di ingegner Luciani.

Per conoscere infine se, all'epoca, il capo del servizio segreto della Marina (SIOS Marina) era l'ammiraglio Geraci e quale era la posizione dell'ammiraglio Giovanni Torrisi.

(4-06325)

(14 maggio 1991)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine ai quesiti rivolti dall'onorevole interrogante lo Stato maggiore della Marina ha fornito le seguenti precisazioni.

Da ricerche effettuate negli archivi non risultano i nominativi delle persone estranee alla Marina militare citati nella interrogazione.

Durante il sequestro dell'onorevole Moro non si è insediato alcun comitato d'emergenza all'interno del palazzo Marina e il signor Licio Gelli e il sedicente ingegner Luciani non hanno avuto a disposizione stanze o locali all'interno del palazzo stesso nè hanno partecipato a riunioni nel precitato edificio durante o dopo il sequestro dell'onorevole Moro. Inoltre, l'ammiraglio Torrisi era capo di Stato maggiore della Marina militare e l'ammiraglio Geraci era capo del secondo reparto dello Stato maggiore (SIOS Marina).

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(14 novembre 1991)

POLLICE. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere se corrisponda a verità che numerose irregolarità sarebbero state compiute nell'amministrazione della USL n. 16 di Crotone (Catanzaro) ed in particolare:

se non vi sia stato mai concorso per la copertura dei posti di direttore e vice direttore amministrativo malgrado, naturalmente, gli stessi siano coperti;

se la dipendente Rita Pilittieri sia stata pagata, e lo sia tuttora, con lo stipendio previsto per l'8° livello, benchè il comitato di controllo abbia annullato il provvedimento di inquadramento in tale livello;

se siano state assunte dietiste non previste in pianta organica e se contemporaneamente una delle dietiste sia stata trasferita in economato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre un'immediata indagine al fine di verificare le irregolarità sopra denunziate.

(4-06615)

(2 luglio 1991)

RISPOSTA. – Si risponde in base agli indispensabili elementi acquisiti, per competenza, dalla regione Calabria attraverso quel Commissariato del Governo.

In riferimento ai diversi aspetti dell'interrogazione, si è in grado di precisare che, a quanto risulta, il neo-amministratore straordinario recentemente subentrato nella gestione dell'unità sanitaria di Crotone si è già attivato sotto diversi profili per l'acclaramento ed, ove possibile, per la regolarizzazione delle varie «posizioni» del personale dipendente oggetto di contestazione. Infatti:

la dipendente dietista signora Rosa Pillitteri a decorrere dal 1° agosto 1991, e fino alla definitiva pronuncia del Comitato regionale di controllo sulla relativa deliberazione di «inquadramento» nell'ottavo livello e sulle controdeduzioni opposte dall'unità sanitaria all'iniziale rilievo, viene retribuita con lo stipendio spettante al settimo livello;

ove, poi, detta deliberazione fosse considerata illegittima dall'organo di controllo, sarà cura dell'unità sanitaria assicurare l'integrale recupero delle somme indebitamente corrisposte a detta dipendente;

con «ordine di servizio» dello stesso «amministratore straordinario» l'altra dietista signora Eleonora Crugliano, in precedenza «distaccata» presso il servizio economato, è stata, frattanto, restituita al servizio di appartenenza;

un'altra dietista, signora Le Rose, risulta assunta con apposita delibera;

più complessa appare la situazione inerente alla pianta organica della stessa unità sanitaria, che è stata approvata dalla giunta regionale con atto del 1° marzo 1983 e che è, comunque, provvisoria. Ciò spiega perchè lo stesso amministratore straordinario abbia inteso acquisire su di essa e sulla connessa delibera di assunzione della dietista signora Le Rose, dianzi citata, un utile parere tecnico del «collegio dei revisori» dell'USL.

Si fa riserva, quindi, di fornire ogni opportuna integrazione alla presente risposta, non appena sarà possibile aver cognizione delle valutazioni espresse da detto organo al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(9 novembre 1991)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione al caso del sottotenente Vincenzo Losco, proveniente dal 165° corso

«Fierezza», promosso in servizio permanente effettivo in RNU e ammesso a frequentare la scuola di applicazione di Torino, per quali motivi in data 13 settembre 1986 il sottotenente Losco veniva giudicato non idoneo in attitudine militare. Tale aspetto caratteriale sarebbe dovuto eventualmente emergere ben prima del corso di applicazione di Torino e di esso evidentemente non hanno tenuto conto gli stessi superiori essendo poi il Losco stato assegnato al comando 86° battaglione fanteria «Salerno», di stanza a Salerno, dove ha svolto compiti di vice comandante, un incarico che comportava il comando di 350 uomini e la valutazione di subalterni e inferiori alle dipendenze.

(4-06702)

(16 luglio 1991)

RISPOSTA. – Il sottotenente Vincenzo Losco, classificatosi alla fine del biennio di accademia 183° su 183, nel corso del primo anno di applicazione, in un ambiente caratterizzato da maggior responsabilità, ha dimostrato gravi carenze di carattere.

Non è esatto che egli successivamente abbia assolto l'incarico di vice comandante di battaglione: in realtà è stato solo comandante di compagnia.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(19 novembre 1991)

SERRI, SPETIČ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Per sapere se risponda a verità la notizia, riferita da Adriano Sofri nell'intervista pubblicata dal settimanale «Il Sabato» del 20 aprile 1989, secondo cui «durante i giorni del rapimento Moro c'era una specie di comitato ombra che si occupava dell'emergenza. Questo gruppo di persone era insediato al Ministero della marina militare con la presenza personale di Licio Gelli» il quale «aveva a disposizione una stanza o un locale all'interno della Marina militare».

Gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda svolgere accertamenti per appurare se Licio Gelli (o un certo ingegner Luciani) abbia partecipato a riunioni o incontri presso la Marina militare, sia durante sia dopo il caso Moro e, precisamente, con chi.

(4-06308)

(8 maggio 1991)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine ai quesiti rivolti dagli onorevoli interroganti lo Stato maggiore della Marina ha precisato che:

da ricerche effettuate negli archivi non risultano i nominativi delle persone estranee alla Marina militare citati nella interrogazione;

durante il sequestro dell'onorevole Moro non si è insediato alcun comitato d'emergenza all'interno del palazzo Marina e il signor Licio

Gelli e il sedicente ingegner Luciani non hanno avuto a disposizione stanze o locali all'interno del palazzo stesso nè risulta che abbiano partecipato a riunioni nel precitato edificio durante o dopo il sequestro dell'onorevole Moro.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(19 novembre 1991)

SPETIČ, VITALE. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se sia a conoscenza del grave atto di arbitrio connesso a danno di un giovane sottufficiale del nucleo tributario della Guardia di finanza di Trieste, trasferito al confine per aver richiesto al suo ufficiale di poter fruire dei suoi elementari diritti. Si tratta, dopo Torino e Bergamo, del terzo caso di trasferimento arbitrario che esplode in maniera clamorosa avendo in segno di protesta e di solidarietà i suoi colleghi disertato il rancio per alcuni giorni. Il sottufficiale allontanato negli ultimi tempi da solo aveva contribuito con brillanti risultati al recupero di alcuni miliardi di imposte evase. Da due anni assegnato al nucleo tributario di via Giulia, soltanto negli ultimi sei mesi era riuscito a recuperare 630 milioni di lire per IVA non versata, 1.200 milioni da detrazioni fasulle da ditte private e oltre 1.250 milioni da ricavi non dichiarati d'aziende del capoluogo giuliano. È impossibile credere, quindi, all'accusa di scarso rendimento nel lavoro e tanto meno alla motivazione ufficiale del trasferimento per esigenze organiche di servizio. Praticamente il sottufficiale non potrà più far parte del nucleo di polizia tributaria ed il suo lavoro ai confini di Stato rappresenterebbe una sorta di declassamento.

Il sottufficiale del nucleo tributario è stato infatti trasferito per aver chiesto semplicemente di recuperare alcuni riposi settimanali che gli spettavano per legge. Sembra, invece, che un maggiore dello stesso nucleo si sia avvalso di una forzatura della normativa attuale allontanando il giovane dal reparto con «merito di giudizio».

Si tratta, insomma, di una interpretazione esasperata e fortemente soggettiva di un regolamento – quello delle Fiamme Gialle – troppo rigido ed ispirato ad un ordinamento di tipo militare che rappresenta un anacronismo se confrontato con la realtà della Comunità europea in cui non esistono corpi militari di questo genere.

Gli interroganti chiedono pertanto al Governo ed al Ministro competente se non si ritenga necessario intervenire per la reintegrazione del sottufficiale nel nucleo tributario di appartenenza, richiamando i responsabili di questa inutile persecuzione ai propri doveri di tutela degli interessi finanziari dello Stato.

Si chiede, altresì, al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno ed indilazionabile riformare il corpo delle Fiamme Gialle, a partire dalla sua smilitarizzazione, adeguandolo alle condizioni in cui verrà ad operare nell'ambito del più generale processo di unificazione tra i paesi europei.

(4-06548)

(18 giugno 1991)

RISPOSTA. – Il sottufficiale, nei cui confronti è stato preso il provvedimento citato nell'interrogazione – brigadiere Pietro Savarese – già in forza alla legione di Trieste, a domanda, fu trasferito, con decorrenza 1° ottobre 1989, al locale nucleo regionale di polizia tributaria, ed assegnato al dipendente 3° gruppo, 18ª sezione verifiche.

Durante la permanenza presso quest'ultimo reparto al brigadiere Savarese era stata attribuita la qualifica di «nella media» e, pertanto, il citato comando di zona, su proposta del nucleo regionale, con determinazioni del 10 e 20 giugno 1991, esonerava il sottufficiale dal servizio di polizia tributaria per perdita dei requisiti e lo riassegnava al locale comando di legione. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni interne in vigore, secondo le quali l'impiego nel particolare servizio è subordinato al conseguimento di una valutazione caratteristica equivalente a «superiore alla media».

Per quanto riguarda le azioni di polizia tributaria svolte dal brigadiere Savarese, si evidenzia che il medesimo ha operato sempre alle dipendenze di altro sottufficiale e dell'ufficiale comandante di sezione, conseguendo dei risultati nei limiti delle proprie capacità professionali.

Infine, in merito alla presunta solidarietà manifestata con l'astensione dai pasti dei colleghi del brigadiere Savarese, il regolare afflusso registrato nei giorni successivi al provvedimento di trasferimento non ha consentito di apprezzare alcuna singola protesta.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(13 novembre 1991)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che è in vigore un piano di lottizzazione compreso in un'area ai confini tra i comuni di Binasco e Casarile (Milano);

che nel corso degli scavi effettuati per la realizzazione di tale piano sono stati rinvenuti reperti archeologici, così come ha dichiarato la stessa SALV (Sovrintendenza archeologica lombarda);

che i ritrovamenti sono di grande interesse, soprattutto per una zona di scarsa rilevanza archeologica quale risulta essere quella compresa tra i comuni in questione;

che i reperti, nel dettaglio, sono:

selci lavorate del paleolitico superiore;
decine di frammenti di urne cinerarie dell'età del ferro;
monete, anfore ed embrici del periodo romano;
sepolture altomedievali;
fondamenta del convento medievale di Santa Maria in Campo;

che l'amministrazione comunale di Binasco ha in corso trattative per la realizzazione del piano di lottizzazione suindicato,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministero sia o meno a conoscenza dei ritrovamenti archeologici in oggetto e, in caso affermativo, in che modo intenda intervenire per tutelare e valorizzare l'area maggiormente interessata ai fini di garantire la necessaria salvaguardia

dell'ambiente circostante anche nell'eventualità di ulteriori ritrovamenti archeologici.

(4-06247)

(20 aprile 1991)

RISPOSTA. - Su segnalazione del comitato per la salvagurdia di Santa Maria in Campo, la soprintendenza archeologica della Lombardia ha effettuato nell'ottobre-novembre 1990 un saggio di scavo in località Santa Maria in Campo, in comune di Casarile, che ha messo in luce parte del muro di facciata e dell'abside della chiesa trecentesca di Santa Maria in Campo e tombe altomedievali.

A seguito di tali ritrovamenti è in fase istruttoria il procedimento di vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, articoli 1 e 3, per la zona della chiesa e del monastero.

È attualmente in corso lo scavo archeologico della chiesa.

L'area adiacente, in comune di Binasco, dove sono stati raccolti in superficie materiali di epoca preistorica e romana e dove è previsto un piano di lottizzazione, non è interessata dai resti del monastero.

La predetta soprintendenza ha segnalato al comune di Binasco l'importanza archeologica di tale zona, chiedendo l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi, prima dell'inizio degli sbancamenti per nuove costruzioni.

In base ai risultati dei sondaggi, si concorderà con l'amministrazione comunale di Binasco una strategia di intervento sull'area.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(18 novembre 1991)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere:

se sia vero che dalla prima *tranche* di finanziamenti (750 miliardi) decisa dal Ministero dell'industria per la costruzione di nuovi centri agro-alimentari sarebbe stato escluso il progetto di «città annonaria» di Napoli;

se sia vero che tale esclusione sia stata determinata da valutazioni ministeriali non del tutto positive in ordine ad suddetto progetto ed alle reali possibilità di una rapida realizzazione dello stesso con riferimento sia alla scelta di localizzazione sia alle perduranti difficoltà riscontrate nella compagine del consorzio incaricato della costruzione del complesso; difficoltà che sarebbero conseguenti, da un lato, al mancato versamento della quota di capitale sociale nonchè alla mancata designazione dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del consorzio stesso da parte del comune di Napoli e, dall'altro, al manifestarsi di forti dissensi fra gli operatori del settore;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni di urgenza - quali la necessità di liberare i suoli attualmente occupati dal mercato ortofrutticolo (oltre che da altre strutture comunali) per fare posto al completamento del centro direzionale di Napoli e l'assoluta

inadeguatezza strutturale e funzionale delle attuali attrezzature e servizi – che obbligano ad accelerare i tempi per la realizzazione della città annonaria, annunciata da più di dieci anni e sempre rinviata;

se sia ancora possibile – come sarebbe giusto ed opportuno – far rientrare nella prima *tranche* di finanziamenti il progetto della città annonaria di Napoli e, in caso contrario, quando ed in quale misura il finanziamento in questione potrà essere accordato.

(4-05893)

(7 febbraio 1991)

RISPOSTA. – L'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 41 del 1986 avviene in base alle modalità e procedure previste nella delibera CIPE del 21 dicembre 1988 ed ai criteri di valutazione di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1990.

Detti criteri di valutazione prevedono, attraverso opportuni parametri, l'attribuzione ad ogni mercato di un punteggio in base al quale gli stessi vengono classificati come nazionali, regionali e provinciali.

La posizione in graduatoria stabilisce, fatta salva la riserva per il Mezzogiorno, l'ordine di finanziamento dei diversi mercati.

L'inserimento nella graduatoria è stato effettuato anche per quelle iniziative, fra le quali il progetto di città annonaria per Napoli, che presentavano delle carenze sanabili. In questo caso, l'ammissione alle agevolazioni è subordinata, ferma restando la disponibilità di fondi, alla successiva regolarizzazione.

Sebbene il mercato di Napoli sia stato riconosciuto di rilevanza nazionale ed il relativo progetto ammesso al finanziamento, risulta che l'area prescelta per la sua realizzazione non presenta la compatibilità urbanistica, in quanto destinata ad attività agricola mentre solo una delle due amministrazioni comunali interessate al progetto si è impegnata a modificare lo strumento urbanistico.

Si fa presente, tuttavia, che è in fase di concerto interministeriale il disegno di legge recante «disposizioni per il rifinanziamento di interventi a favore dei mercati agro-alimentari all'ingrosso e dei centri commerciali all'ingrosso» il quale consente che per i mercati non finanziati con i fondi 1990 siano utilizzati i fondi stanziati per il 1991.

Fra le iniziative ammesse al contributo potrà quindi rientrare anche quella relativa al mercato di Napoli, qualora l'area prescelta risulti compatibile con i piani urbanistici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

(13 novembre 1991)

VALCAVI. – *Al Ministro delle finanze.* – L'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza del fatto che gli uffici finanziari di Varese, ubicati in via Frattini 1, in un palazzo di costruzione abbastanza recente, sono stati dichiarati inagibili con provvedimenti del sindaco e del prefetto di Varese perchè alcuni soffitti

presentano tracce di lesioni, con caduta di frammenti di laterizi all'interno dei locali;

se e per quanto tempo si prevede possa protrarsi la chiusura dei predetti uffici nel suddetto palazzo e quando gli stessi possano tornare agibili;

se intenda promuovere o meno un decreto di proroga dei termini per le denunce dei redditi e per la registrazione degli atti che si trovano depositati all'interno dei predetti uffici in attesa di registrazione e che non sono al momento raggiungibili per la predetta chiusura dei locali;

se sia tenuto nel debito conto il fatto che circa 400 dipendenti pubblici vengono a trovarsi nella situazione di non essere utilizzati nell'interesse dello Stato ed in definitiva quali urgenti rimedi abbia attivato per limitare al massimo l'arresto dell'attività produttiva.

(4-06352)

(21 maggio 1991)

RISPOSTA. - Innanzitutto si conferma che, a causa dei continui crolli delle soffittature dello stabile, il sindaco di Varese, con ordinanza del 17 maggio 1991, ha decretato l'inagibilità dello stesso per qualsiasi attività lavorativa ed ha invitato i competenti organi a dare avvio sia ai lavori provvisionali che a quelli di ripristino già programmati.

I lavori provvisionali, disposti dal provveditorato alle opere pubbliche, sono stati completati in data 7 giugno scorso e l'attività lavorativa di tutti gli uffici finanziari è ripresa alle ore 8 del giorno 11 giugno.

Si assicura poi che con l'emanazione del decreto ministeriale avvenuta il 10 luglio 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 15 luglio 1991, si è provveduto alla proroga dei termini che andavano a scadere durante il periodo di mancato funzionamento degli uffici interessati.

Per quanto riguarda, infine, il personale, si assicura che lo stesso è stato utilizzato in parte presso l'ufficio del registro di Gavirate e, in parte, presso il locale ufficio IVA per l'espletamento di particolari compiti d'istituto.

Si soggiunge poi che sin dal 18 maggio 1991, in ottemperanza all'ordinanza del sindaco di Varese, è stato vietato l'accesso a tutto il personale al palazzo degli uffici finanziari, siti in via Frattini, e sono stati subito avviati i lavori provvisionali disposti dal provveditorato alle opere pubbliche.

Si rappresenta inoltre che, al termine di tali lavori e dopo il necessario collaudo da parte del detto provveditorato, si provvederà al trasferimento di mobili e materiale cartaceo nella zona interessata dalle opere provvisionali; in questa zona sarà concentrato tutto il personale e si potrà quindi riprendere l'attività lavorativa.

Nel frattempo, presso il comune di Varese sono stati distaccati alcuni impiegati dell'ufficio delle imposte dirette per le informazioni sulla denuncia dei redditi; inoltre, presso l'ufficio IVA è stato predisposto, con alcuni elementi della conservatoria dei registri immobiliari, il servizio accettazione degli atti.

Di ciò è stata informata a suo tempo l'utenza, con comunicati stampa.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(12 novembre 1991)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* - Premesso:

che moltissimi abitanti del comune di Grumo Appula (Bari) hanno concorso alle procedure di assegnazione di alloggi IACP previste dal comune nel 1985;

che finalmente nel giugno 1990 è stata affissa all'albo pretorio dello stesso comune la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei suddetti alloggi;

che, pur essendo da tempo gli alloggi suddetti ultimati e disponibili, a tutt'oggi non sono stati consegnati agli aventi diritto;

che tali immobili, lasciati senza idonee e doverose misure di custodia, si trovano oggi a necessitare di diverse riparazioni;

evidenziato altresì che la mancata consegna, oltre a provocare il danno economico per i doverosi interventi richiesti dal lungo stato di abbandono degli immobili, determina anche un grave stato di disagio per tutte quelle famiglie che, avendo gli sfratti esecutivi, sono costrette a coabitare con parenti o amici, creando oltretutto gravi e ignobili condizioni igienico-sanitarie,

l'interrogante chiede di conoscere:

le misure che i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, intendano prendere affinchè si proceda sollecitamente e finalmente ad assegnare gli alloggi IACP ai cittadini aventi diritto di Grumo Appula;

come si sia potuto creare quanto sopra descritto e se i Ministri non intendano agire nei confronti di eventuali responsabili di tali ingiustificate, ulteriori spese.

(4-05405)

(16 ottobre 1990)

RISPOSTA. - In esito all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si risponde, per delega, a nome dei Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.

Secondo le informazioni trasmesse dal Commissario del Governo nella regione Puglia il 10 ottobre 1990 il sindaco del comune di Grumo Appula ha disposto l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

La relativa ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR della Puglia che in data 16 gennaio 1991 ne ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

Non risulta che avverso tale provvedimento sia stato proposto appello al Consiglio di Stato, e, pertanto, la consegna degli immobili

dipende dall'esito del giudizio di merito dinanzi al TAR, presso il quale le parti interessate possono attivarsi per la più rapida fissazione dell'udienza di trattazione.

Il Ministro senza portafoglio
per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

(15 novembre 1991)